*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 111° — Numero 63

# GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — **Roma - Mercoledì, 11 marzo 1970** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

**ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)**

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al merito civile**

*Il Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art.* 2 *della legge* 15 *febbraio* 1965, *n.* 39, *ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al merito civile, con decreto ministeriale* 10 *luglio* 1969:

**GULLA' Giovanni**, il 29 giugno 1966 in Botricello (Catanzaro).

**CARACCIOLO Biagio**, guardia di finanza, il 23 giugno 1967 in S. Flavia, località Fondachello (Palermo).

**DE MUTI Sante**, marinaio, il 17 settembre 1967 in Fiumicino-Roma.

**DI LIZIA Italo**, il 23 ottobre 1967 in Milano.

**FRACASSINI Diano**, il 23 ottobre 1967 in Milano.

**TOLASI Mario**, il 23 ottobre 1967 in Milano.

**IMMORDINO Celestino**, ufficiale volontario dei vigili del fuoco, gennaio 1968, Sicilia occidentale.

**CONFESSORE Pasquale**, vigile scelto del fuoco, gennaio 1968, Sicilia occidentale.

**FUSCO Giuseppe**, vigile scelto del fuoco, gennaio 1968, Sicilia occidentale.

**SCORDATO Domenico**, brigadiere dei carabinieri, il 14-30 gennaio 1968 in Gibellina (Trapani).

**NATALE Angelo**, vice brigadiere dei carabinieri, il 14-30 gennaio 1968 in S. Ninfa (Trapani).

**SCAFFIDI Michelangelo**, appuntato dei carabinieri, il 14-30 gennaio 1968, Sicilia occidentale.

**GAMBARDELLA Alessandro**, carabiniere, il 14-30 gennaio 1968 in Salaparuta (Trapani).

**RIZZO Santo**, tenente dei carabinieri, il 15-30 gennaio 1968 in Montevago e Menfi (Agrigento).

**RICCIOTTI Sandrino**, carabiniere ausiliario, il 15-25 gennaio 1968 in Gibellina (Trapani).

**BELLOTTO Cirillo**, brigadiere dei vigili del fuoco, il 25 gennaio 1968 in Partanna (Trapani).

**PIRAS Raffaele**, finanziere di mare, il 5 ottobre 1968 in Chioggia (Venezia).

**(1448)**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1969, n. **1196.**

**Estensione a favore dei cittadini della C.E.E. delle norme di cui all'articolo 13 del decreto del commissario per il turismo 29 ottobre 1955 sulla disciplina dei rifugi alpini.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, approvato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Vista la direttiva del consiglio della Comunità economica europea del 15 ottobre 1968, articolo 3, punto 2, lettera *d*), riguardante la soppressione della restrizione relativa all'obbligo della nazionalità italiana per poter esercitare la professione di gestore di rifugio alpino;

Visto l'art. 13 del decreto del commissario per il turismo del 29 ottobre 1955;

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, con la quale il Governo è delegato ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della 3ª tappa;

Sentita la Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 13 ottobre 1969, n. 740;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia e per la difesa;

Decreta:

*Articolo unico*

I cittadini degli altri Stati membri della Comunità economica europea possono esercitare in Italia la professione di gestore di rifugi alpini, a condizione che siano in possesso dei requisiti indicati nei numeri 2, 3, 4 dell'articolo 13 del decreto del commissario per il turismo 29 ottobre 1955.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — SCAGLIA — MORO — RESTIVO — GAVA — GUI

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 2 *marzo* 1970
*Atti del Governo, registro n.* 233, *foglio n.* 42. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1969, n. **1197.**

**Autorizzazione al consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di Torino ad istituire una scuola per l'abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di meccanico ortopedico ernista.**

N. 1197. Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di Torino viene autorizzato ad istituire presso la scuola media statale « A. Meucci », di Torino, una scuola per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di meccanico ortopedico ernista.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 26 *febbraio* 1970
*Atti del Governo, registro n.* 233, *foglio n.* 28. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1969, n. **1198.**

**Modificazioni allo statuto dell'Istituto servizio sociale case per lavoratori, con sede in Roma.**

N. 1198. Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, lo statuto dello Istituto servizio sociale case per lavoratori, con sede in Roma, viene modificato agli articoli 3, 7, 10 e 11.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 2 *marzo* 1970
*Atti del Governo, registro n.* 233, *foglio n.* 43. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1969, n. **1199.**

**Autorizzazione alla cassa di previdenza aziendale per il personale del Monte dei Paschi di Siena ad acquistare un complesso immobiliare.**

N. 1199. Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la cassa di previdenza aziendale per il personale del Monte dei Paschi di Siena viene autorizzata ad acquistare per il prezzo di L. 1.370.000.000 il complesso immobiliare situato in Roma, con ingresso dai numeri civici 9-11 di via Angelo Cabrini e dai numeri civici 32-33 di piazza Luigi Porro Lambertenghi, comprendente dieci villini di recente costruzione, di sei piani ciascuno, cinque parate per parcheggio di autovetture, le guardiole di controllo, la rete viaria interna pedonale e veicolare e gli spazi verdi dei resedi e dei distacchi, di proprietà della « Cetina - S.p.a. », con sede in Roma, censito alla partita 183723 del nuovo catasto edilizio urbano di Roma, come da rogito per notaio dott. Giovanni Ginanneschi del 13 marzo 1968, repertorio n. 28.463.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 2 *marzo* 1970
*Atti del Governo, registro n.* 233, *foglio n.* 45. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1969, n. **1200.**

**Autorizzazione al fondo pensioni per il personale della Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, ad acquistare un complesso immobiliare.**

N. 1200. Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il fondo pensioni per il personale della Banca nazionale del lavoro viene autorizzato ad acquistare per il prezzo di lire 3.200.000.000 il complesso immobiliare costituito da un fabbricato di nuova costruzione sito in Milano, via Gerolamo Cardano, 10, composto di due piani interrati e di nove piani fuori terra ad uso di abitazioni, uffici, negozi, disimpegni, ripostigli e boxes per auto nonchè da un autosilo interrato dotato di boxes per auto, distribuiti su cinque piani interrati con annessa area scoperta di mq. 430 circa, sistemata a piazzetta e vincolata in perpetuo a servitù « non ædificandi » in soprassuolo, di proprietà dell'Istituto romano di beni stabili, S.p.a., con sede in Roma, come da atto per notaio dott. Pietro Carusi di Roma del 12 luglio 1968, repertorio 32979, raccolta 11392.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *marzo* 1970
*Atti del Governo, registro n.* 233, *foglio n.* 48. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1970, n. **63.**

**Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1964, n. 1593, concernente l'ordinamento degli studi dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 405, con la quale sono state dettate nuove norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali di pubblica sicurezza ed è stata istituita l'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza con il compito di provvedere ai corsi di istruzione per allievi ufficiali ed ai corsi di applicazione, di aggiornamento e di specializzazione per gli ufficiali in servizio permanente;

Visto il precedente decreto in data 29 dicembre 1964, n. 1593, concernente l'ordinamento degli studi dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Ritenuto, sulla base delle esperienze acquisite al termine del primo quadriennio di studi, di dover apportare a detto decreto alcune modifiche;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 9 del decreto 29 dicembre 1964, n. 1593, è abrogato e sostituito dai seguenti:

« Per ciascuna delle discipline ginnico-sportive è assegnato, al termine delle lezioni, ad ogni allievo, un voto da una commissione formata dal comandante della Accademia, che la presiede, dal comandante di battaglione, dal comandante di compagnia e dagli istruttori di ciascuna disciplina, i quali ultimi interverranno senza diritto a voto.

Per ogni disciplina il voto è costituito dalla media aritmetica dei punti attribuiti da ciascun componente della commissione.

Il voto complessivo è costituito dalla media dei punti riportati in ciascuna disciplina ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 10 del predetto decreto è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'idoneità annuale degli allievi viene accertata al termine dell'anno accademico:

mediante esami scritti ed orali di prima e seconda sessione per le materie di insegnamento;

mediante valutazione a norma del primo comma dell'art. 9 per il profitto nell'addestramento militare;

mediante valutazione a norma del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 9 per il profitto nell'addestramento delle discipline ginnico-sportive;

mediante valutazione a norma dell'art. 24 per l'attitudine militare ».

Art. 3.

L'art. 11 del predetto decreto è abrogato e sostituito dal seguente:

« Le commissioni di esami sono nominate con decreto del Ministro per l'interno. Esse sono presiedute dal maggior generale comandante dell'Accademia o, in

caso di impedimento, da altro maggior generale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Le funzioni di segretario sono esercitate da un ufficiale dell'ufficio addestramento e studi dell'Accademia.

Con determinazione del capo della polizia esse sono suddivise in sottocommissioni di esami per le prove scritte ed orali e di vigilanza per lo svolgimento delle prove scritte.

Ciascuna sottocommissione è composta dall'insegnante della materia, da un ufficiale superiore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e da un altro membro estraneo all'istituto ».

Art. 4.

Il quinto comma dell'art. 15 del predetto decreto è abrogato e sostituito dal seguente:

« Agli esami orali di ciascuna materia possono assistere gli allievi che dovranno sostenere lo stesso esame nella sessione ».

Art. 5.

L'art. 16 del predetto decreto è abrogato.

Art. 6.

Le lettere *a*) e *b*) del comma unico dell'art. 25 del predetto decreto sono abrogate e sostituite rispettivamente dalle seguenti:

« *a*) si effettua, per ciascuna materia di insegnamento, la media aritmetica tra il punto di media annuale ed il punto riportato negli esami orali superati al termine dell'anno accademico;

*b*) si sommano le medie di cui alla lettera *a*) con i voti riportati nelle prove scritte d'esame e con i voti assegnati per le istruzioni pratiche, per l'attitudine militare e per l'addestramento ginnico-sportivo ».

Art. 7.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1970

SARAGAT

RUMOR — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1970*
*Atti del Governo, registro n. 233, foglio n. 47.* — CARUSO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1970, n. **64**.

**Programma suppletivo di emissioni di francobolli celebrativi e commemorativi per l'anno 1970.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare - parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere le seguenti serie di francobolli: celebrativi dell'Universiade d'estate 1970; celebrativi del Rotary Club; celebrativi del 50° anniversario del volo Roma-Tokio effettuato da Arturo Ferrarin; commemorativi di Saverio Mercadante nel centenario della morte;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di:

*a*) una serie di francobolli celebrativi dell'Universiade d'estate 1970;

*b*) una serie di francobolli celebrativi del Rotary Club;

*c*) una serie di francobolli celebrativi del 50° anniversario del volo Roma-Tokio effettuato da Arturo Ferrarin;

*d*) una serie di francobolli commemorativi di Saverio Mercadante nel centenario della morte.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno stabiliti i valori e le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1970

SARAGAT

RUMOR — VALSECCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1970*
*Atti del Governo, registro n. 233, foglio n. 49.* — CARUSO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1970, n. **65**.

**Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Centro studi Aldo Capitini », con sede in Perugia.**

N. 65. Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Centro studi Aldo Capitini », con sede in Perugia. Con il medesimo decreto la fondazione predetta viene autorizzata ad accettare la donazione di cui all'atto pubblico in data 8 maggio 1969, numero 32.228/10.626 di repertorio, a rogito notaio Duranti; nonchè la donazione di cui all'atto pubblico in data 23 maggio 1969, n. 16975 di repertorio, a rogito dottor Frassi, disposte in suo favore rispettivamente dai professori Luisa Schippa e Mario Melelli e dal commendatore Piero Capitini.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1970*
*Atti del Governo, registro n. 233, foglio n. 35.* — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1970, n. **66**.

**Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia ad acquistare un immobile.**

N. 66. Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia viene autorizzata ad acquistare, dalle sorelle Maria e Antonietta Casonato fu Giovanni, un appezzamento di terreno di Ha. 1.28.00 confinante con la sede del centro provinciale tori, posta nel comune di S. Donà di Piave, al prezzo di L. 5.000.000 ed alle altre condizioni di cui alla deliberazione n. 277 del 1° aprile 1969.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 28 *febbraio* 1970
*Atti del Governo, registro n.* 233, *foglio n.* 33. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1970, n. **67**.

**Autorizzazione all'Associazione italiana della croce rossa ad accettare un legato.**

N. 67. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione italiana della croce rossa viene autorizzata ad accettare il legato di L. 2.000.000 disposto in favore del dipendente sottocomitato di Lecco dalla defunta Maria Cima ved. Malugani con testamento olografo del 25 maggio 1966, depositato e pubblicato con verbale 14 settembre 1966, repertorio numero 32549/15674 a rogito notar Pietro Gaetani in Lecco.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 26 *febbraio* 1970
*Atti del Governo, registro n.* 233, *foglio n.* 26. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1970, n. **68**.

**Erezione in ente morale della casa di riposo « Orazio Lampertico », con sede in Montegalda.**

N. 68. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la casa di riposo « Orazio Lampertico », con sede in Montegalda (Vicenza), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 28 *febbraio* 1970
*Atti del Governo, registro n.* 233, *foglio n.* 38. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1970, n. **69**.

**Estinzione dell'asilo infantile « S. Filippo Neri », con sede in Barzana.**

N. 69. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'asilo infantile « S. Filippo Neri », con sede in Barzana (Bergamo), viene dichiarato estinto.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 28 *febbraio* 1970
*Atti del Governo, registro n.* 233, *foglio n.* 36. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1970, n. **70**.

**Trasformazione del fine e modifica della denominazione dell'ospedale di carità di Villafranca-Piemonte.**

N. 70. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto al mutamento del fine, all'approvazione del nuovo statuto organico nonchè al cambiamento di denominazione dell'ospedale di carità di Villafranca-Piemonte (Torino); detto ospedale assume la denominazione di « Istituto di riposo Conti Rebuffo ».

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *marzo* 1970
*Atti del Governo, registro n.* 233, *foglio n.* 51. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1969.

**Modifiche alle caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1947, e successive modificazioni, che stabilisce le caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi;

Vista la deliberazione n. 428 del 9 dicembre 1967 del comitato centrale dei buoni postali fruttiferi, con la quale è stata approvata la soppressione della matrice, nonchè di altri elementi strutturali dei buoni;

Visti gli articoli 215 e 216 del regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro) approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1969, n. 627;

Decreta:

Art. 1.

I buoni postali fruttiferi si compongono di una cedola di controllo, costituente la parte sinistra del modulo, e del buono propriamente detto.

Art. 2.

Lungo la linea predisposta per la separazione delle due parti del modulo, è stampato il monogramma continuo CRP.

Art. 3.

I buoni postali fruttiferi, con le varianti di cui ai precedenti articoli, saranno posti in circolazione dopo l'esaurimento delle scorte esistenti.

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1969

*Il Ministro*: VALSECCHI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 31 *gennaio* 1970
*Registro n.* 05, *foglio n.* 320

**(1870)**

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1969.

**Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Frosinone.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che il tratto di strada « innesto strada statale n. 156, dei monti Lepini-Ceccano », della lunghezza di km. 5 + 100, ha i requisiti previsti per essere inserito nella rete delle strade statali;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della legge suindicata, il consiglio d'amministrazione dell'A.N.A.S., il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'amministrazione provinciale di Frosinone, che si sono pronunciati rispettivamente il 31 gennaio 1969, l'8 settembre 1969 ed il 24 febbraio 1969;

Ritenuto, quindi, che si può provvedere alla statizzazione in parola ai sensi dell'art. 3 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, il tratto di strada « innesto strada statale n. 156 dei monti Lepini-Ceccano », della lunghezza di chilometri 5 + 100, è classificato statale con la denominazione di strada statale n. 156/Dir « dei monti Lepini ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 9 dicembre 1969

*Il Ministro*: NATALI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1970*
*Registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 226*

**(1740)**

---

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1970.

**Determinazione delle retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale dipendente dai pubblici esercizi della provincia di Caserta retribuiti esclusivamente a percentuale.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2 sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 19, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, i salari medi mensili per il personale retribuito esclusivamente a percentuale dipendente dai pubblici esercizi della provincia di Caserta, sono determinate nelle misure stabilite dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data dell'11 luglio 1968.

Roma, addì 26 gennaio 1970

*Il Ministro*: DONAT-CATTIN

---

**Tabella delle retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale retribuito esclusivamente a percentuale dipendente da pubblici esercizi della provincia di Caserta.**

| Qualifiche del personale | Esercizi | | |
|---|---|---|---|
| | categoria 1ª | categoria 2ª | categoria 3ª e 4ª |
| 1ª categoria | 45.000 | 39.000 | 33.000 |
| 2ª categoria | 39.000 | 34.000 | 29.000 |
| 3ª categoria | 30.000 | 26.000 | 24.000 |

Alle misure suddette devono essere aggiunti i valori del vitto e dell'alloggio nella misura di seguito specificata:

*a*) per due pasti giornalieri: L. 7000 mensili;

*b*) per l'alloggio: L. 1500 mensili.

Le retribuzioni di cui sopra sono comprensive di gratifica natalizia e caro pane.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

**(1749)**

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1970.

**Variazioni alle piante organiche del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1968, e successive variazioni, relativo alle piante organiche del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Ritenuta la necessità di aumentare di una unità ciascuno l'organico del personale di cancelleria del tribunale di Pordenone e della pretura di Cortina d'Ampezzo;

Considerato che per reperire i posti necessari occorre ridurre l'organico del personale di cancelleria delle preture di Arcidosso e di Todi;

Visto l'art. 1 della legge 7 maggio 1965, n. 430;

Decreta:

Le tabelle *B* e *C* annesse al decreto ministeriale 22 maggio 1968, e successive variazioni, sono modificate — per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono — come dalle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto.

Roma, addì 30 gennaio 1970

*Il Ministro*: GAVA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *febbraio* 1970
*Registro n.* 6 *Grazia e giustizia, foglio n.* 204

TABELLA *A*

**Personale di cancelleria e segreteria addetto ai tribunali**

| UFFICI GIUDIZIARI | CANCELLERIE | | | | SEGRETERIE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dirigente | In sottordine | | | Dirigente | In sottordine | | |
| | Cancelliere capo di Tribunale di prima classe | Cancelliere capo di Tribunale di seconda classe o cancelliere capo di Pretura | Cancelliere di prima classe o qualifiche inferiori | TOTALE | Segretario capo di Procura di prima classe | Segretario capo di Procura di seconda classe o cancelliere capo di Pretura | Segretario di prima classe o qualifiche inferiori | TOTALE |
| (*Omissis*) | | | | | | | | |
| Pordenone . . . . . . . . . | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | — | 1 | 2 |
| TOTALE . . | 159 | 1.020 | 1.171 | 2.350 | 159 | 260 | 440 | 859 |

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
GAVA

TABELLA *B*

**Personale di cancelleria addetto alle preture**

| PRETURE DI | DIRIGENTI | | | SOTTORDINE | | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cancelliere capo di Tribunale di prima classe | Cancelliere capo di Tribunale di seconda classe o cancelliere capo di Pretura | Cancelliere di prima classe o di seconda classe | Cancelliere capo di Tribunale di seconda classe o cancelliere capo di Pretura | Cancelliere di prima classe o qualifiche inferiori | |
| (*Omissis*) | | | | | | |
| Arcidosso . . . . . . . . . . . . . | — | — | 1 | — | — | 1 |
| Cortina d'Ampezzo . . . . . . . . . | — | 1 | — | — | 1 | 2 |
| Todi . . . . . . . . . . . . . . | — | — | 1 | — | — | 1 |
| TOTALE . | 84 | 326 | 489 | 522 | 1.338 | 2.759 |

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
GAVA

(1892)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1970.

**Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Calabria.**

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 28 agosto 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Calabria;

Vista la nota n. 1230 del 17 dicembre 1969, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Calabria comunica che il dott. Francesco Barontini è stato nominato capo dell'ispettorato compartimentale agrario per la Calabria, in sostituzione del dott. Giuseppe Mantino;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Calabria il dott. Giuseppe Mantino con il dott. Francesco Barontini;

Decreta:

*Articolo unico*

Il dott. Francesco Barontini, nominato capo dello ispettorato compartimentale agrario per la Calabria, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica della Calabria in sostituzione del dott. Giuseppe Mantino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1970

*Il Ministro*: CARON

(1796)

---

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1970.

**Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Liguria.**

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Liguria;

Vista la nota n. 365 del 9 dicembre 1969, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Liguria comunica che il dottor Ignazio Marotta è stato nominato commissario prefettizio dell'amministrazione provinciale di La Spezia;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Liguria il prof. Romolo Formentini con il dott. Ignazio Marotta;

Decreta:

*Articolo unico*

Il dott. Ignazio Marotta, nominato commissario prefettizio dell'amministrazione provinciale di La Spezia, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica della Liguria in sostituzione del prof. Romolo Formentini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1970

*Il Ministro*: CARON

(1795)

---

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1970.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera del comune di Torino di Sangro.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Chieti per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 3 luglio 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la fascia costiera sita nel comune di Torino di Sangro;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Torino di Sangro (Chieti);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, facente parte della fascia costiera chietina che va da Francavilla al Mare sino a S. Salvo, contiene elementi paesistici e panoramici di grande rilievo e morfologicamente omogenei costituiti da colline degradanti sul mare con movimenti di cunei sul mare stesso fino a diventare rocce strapiombanti come a Ortona, Fossacesia e Vasto e rientranti come a S. Salvo, Casalbordino e Francavilla, formante il tutto una quinta di preparazione alla visione della maestosità della Maiella che domina, con il suo massiccio, tutta la costa; la continuità di collegamento tra le spiagge sabbiose e le scogliere scoscese della costa ha una corrispondenza con i movimenti sinuosi delle colline sulle quali, per secoli, l'uomo ha creato insediamenti spontaneamente fusi con l'ambiente naturale, come l'Abbazia di Fossacesia, la cittadina di S. Vito Chietino, il porticciolo di Ortona ed il centro storico di Francavilla;

Decreta:

La zona costiera sita nel territorio del comune di Torino di Sangro (Chieti) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dalla strada che conduce al cimitero inglese che lascia alla masseria Tesitore a quota 116 per continuare con la linea che passa a quota 82,70 lungo la cresta delle colline fino a C. Fotoli a quota 82, che passa per il Fosso del Diavolo e ricongiunge alla strada statale n. 16 Adriatica al km. 497. Dal vincolo è esclusa la zona delle ferrovie dello Stato della linea Pescara-Termoli ed ogni suo ampliamento.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Chieti.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Aquila curerà che il comune di Torino di Sangro provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 16 febbraio 1970

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
LIMONI

*Il Ministro per la marina mercantile*
V. COLOMBO

---

**Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Chieti**

Oggi, 3 luglio 1968, presso la Sede dell'amministrazione provinciale di Chieti si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Chieti, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Proposta di ampliamento del vincolo paesistico nella zona collinare di Francavilla e Fossacesia e proposta di vincolo lungo la fascia costiera Adriatica della provincia di Chieti per i comuni di Ortona, S. Vito, Rocca S. Giovanni, Casalbordino, Torino di Sangro, Vasto e S. Salvo.

(*Omissis*).

Dal vincolo s'intende esclusa la zona d'occupazione della ferrovia dello Stato lungo la linea Pescara-Termoli ed ogni suo eventuale ampliamento.

Il vincolo, nel suo complesso, compresa cioè la parte già sottoposta a tutela, per i comuni di Francavilla e Fossacesia, nella seduta del 30 novembre 1964, e sulla quale parte di vincolo si intende confermato, si estende per zone così limitate:

(*Omissis*).

Comune di TORINO DI SANGRO
Dalla strada che conduce al cimitero inglese che lascia alla masseria Tesitore a quota 116 per continuare con la linea che passa a quota 82,70 lungo la cresta delle colline fino a C. Fotoli a quota 82, che passa per il Fosso del Diavolo e ricongiungersi alla strada statale n. 16 Adriatica al km. 497.

(*Omissis*).

(1865)

---

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1970.

**Approvazione di due opzioni relative ad una tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentate dalla società per azioni « Compagnia di assicurazione di Milano ».**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Compagnia di assicurazione di Milano », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due opzioni relative alla tariffa di rendita vitalizia differita a premi e prestazioni adeguabili, di cui al decreto ministeriale 12 marzo 1969, da applicare al termine del periodo di differimento;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti opzioni, presentate dalla società per azioni « Compagnia di assicurazione di Milano », con sede in Milano:

opzione della rendita vitalizia differita adeguabile, in una rendita certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, adeguabile annualmente;

opzione della rendita vitalizia differita adeguabile in una rendita su due teste, interamente o parzialmente reversibile, adeguabile annualmente.

Roma, addì 20 febbraio 1970

*Il Ministro*: MAGRÌ

(1778)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1970.

**Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Pisa.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse merci e l'annesso regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, col quale è stata ricostituita la borsa merci di Pisa;

Viste le proposte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa, formulate con lettera 29 gennaio 1970, n. 1239;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Pisa, per l'anno 1970, è composta come appresso:

*Membri effettivi*:

1) Polini dott. Antonio;
2) Tornar dott. Giancarlo;
3) Baschieri dott. Franco;
4) Begliomini cav. Erasmo;
5) Rossi dott. Nino.

*Membri supplenti*:

1) Borsò Giacinto;
2) Macchi Alfredo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1970

*Il Ministro*: MAGRÌ

(1889)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1970.

**Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Credito Frentano, società a responsabilità limitata, con sede in Torremaggiore, e sua messa in liquidazione coatta.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti del Credito Frentano, società a responsabilità limitata, con sede legale in Torremaggiore (Foggia), in amministrazione straordinaria, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 67, lettera *a*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per la messa in liquidazione dell'azienda;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Credito Frentano, società a responsabilità limitata, con sede legale in Torremaggiore (Foggia), in amministrazione straordinaria, e lo stesso è posto in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1970

*Il Ministro*: COLOMBO

**(2051)**

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1970.

**Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Benevento ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1970.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Benevento;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Benevento è autorizzata ad esigere per l'anno 1970 è stabilita nella misura di L. 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Benevento sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dello artigianato.

Roma, addì 23 febbraio 1970

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

**(1807)**

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1970.

**Rettifica del decreto ministeriale 27 gennaio 1969 concernente la dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio comunale di Rotondella.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento 4 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto ministeriale del 27 gennaio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 22 luglio 1969, con il quale è stato apposto il vincolo di notevole interesse pubblico sul territorio comunale di Rotondella, in provincia di Matera;

Considerato che, con il succitato provvedimento, non sono stati specificati gli esatti confini della zona sottoposta a tutela;

Vista la necessità di elencare — a rettifica del decreto anzidetto — i limiti precisi dell'area del comune di Rotondella che deve intendersi assoggettata a vincolo panoramico;

Decreta:

A rettifica del decreto ministeriale del 27 gennaio 1969, il territorio comunale di Rotondella (Matera) avente notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposto, quindi, a tutte le disposizioni della legge stessa, si riferisce all'area costiera compresa: tra i comuni di Policoro e Nova Siri e limitata a sud dal mar Jonio, ad ovest dal territorio vincolato del comune di Nova Siri, ad est dal territorio vincolato del comune di Policoro ed a nord da una linea che segue a monte — ad una distanza di cinquecento metri — il percorso della strada jonica n. 106 fino all'incrocio con i suddetti confini con i territori vincolati dei comuni di Nova Siri e di Policoro.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con lo stralcio del verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Matera del 20 marzo 1968, debitamente revisionato.

La soprintendenza ai monumenti di Potenza curerà che il comune di Rotondella provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo

albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà poi al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 24 febbraio 1970

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
LIMONI

*Il Ministro per la marina mercantile*
V. COLOMBO

---

**Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Matera**

*Seduta del* 20 *marzo* 1968

L'anno millenovecentosessantotto il giorno venti del mese di marzo alle ore undici, nei locali dell'amministrazione provinciale di Matera, a seguito di regolare convocazione fatta a mezzo di lettera raccomandata n. 3/7055 del giorno 11 marzo 1968, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Matera.

(*Omissis*).

La Commissione ad unanimità di voti delibera di rettificare, come di fatto rettifica, il verbale di questa commissione in data 2 marzo 1966 nella parte dispositiva, riflettente il vincolo paesistico della costa Jonica della provincia di Matera inserendo nel primo comma fra i nomi dei comuni di Policoro e di Nova Siri quello del comune di « *Rotondella* ».

La zona del comune di Rotondella, inclusa nel vincolo, risulta dall'allegato grafico, su quale. nel perimetro del vincolo origInariamente deliberato è stata indicata con tratteggio.

(*Omissis*).

**(1868)**

---

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1970.

**Sostituzione di membri di comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visti i decreti ministeriali 10 febbraio 1968, 14 febbraio 1968, 5 marzo 1968, 30 maggio 1968, con i quali sono stati ricostituiti i sottoelencati comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Considerato che taluni componenti dei comitati sottoelencati sono cessati dalla carica;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali per la sostituzione dei componenti cessati dalla carica;

Ritenuta la necessità di provvedere alle sostituzioni in conformità alle nuove designazioni;

Decreta:

*Comitato provinciale di Cuneo*:

Musso Rolando in sostituzione di Tosco Giovanni, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del credito e assicurazione;

*Comitato provinciale di Forlì*:

Tuffolano Lanfranco in sostituzione di Merendi Enzo, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria;

*Comitato provinciale di Frosinone*:

Ciaccia Elio in sostituzione di Ciucci Antonio, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria;

*Comitato provinciale di L'Aquila*:

Coduri Walter in sostituzione di Italia Roberto, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria;

*Comitato provinciale di Lecce*:

Rollo Salvatore in sostituzione di Sequi Eligio, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'agricoltura;

*Comitato provinciale di Matera*:

Di Stefano Giovanni in sostituzione di Antezza Cosimo Damiano, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'agricoltura;

*Comitato provinciale di Messina*:

Licata Salvatore in sostituzione di Pace Antonino, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'agricoltura;

Ucchino Salvatore in sostituzione di Gambino Salvatore, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'agricoltura;

*Comitato provinciale di Modena*:

Fabbri Sergio in sostituzione di Preda Francesco, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del credito e dell'assicurazione;

Magnanini Gianfranco in sostituzione di Ferrari Filiberto, deceduto, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del commercio;

*Comitato provinciale di Pesaro*:

Faedda Raffaele in sostituzione di Covati Paolo, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del credito e dell'assicurazione;

*Comitato provinciale di Pisa*:

Panico Alvaro in sostituzione di Palli Mario, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del credito e dell'assicurazione;

*Comitato provinciale di Pistoia*:

Appiani Giuseppe in sostituzione di Bambi Moreno, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'agricoltura;

*Comitato provinciale di Potenza*:

Mazzola Giuseppe in sostituzione di Farina Mario, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del credito e dell'assicurazione;

Rosa Vincenzo in sostituzione di Chiaffitella Nicola, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria;

*Comitato provinciale di Pordenone*:

Antonini Canterin Silvano in sostituzione di Coccolo Gianfranco, dimissionario, in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici;

Cellotto Sergio in sostituzione di Volpe Livio, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria;

Petracco Piergiovanni in sostituzione di Paronuzzi Luigi, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria;

La Grassa Michele in sostituzione di Valle Silvano, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria;

*Comitato provinciale di Ravenna*:

Pinza Doro in sostituzione di Contessi Walter, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'agricoltura;

*Comitato provinciale di Reggio Calabria*:

Primavera Giuseppe in sostituzione di Gobbi Costantino, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'agricoltura;

*Comitato provinciale di Rieti*:

De Acutis Domenico in sostituzione di Maffeo Pellegrino, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore del commercio;

*Comitato provinciale di Sassari*:

Cargiaghe Nuccio in sostituzione di Soletta Salvatore, deceduto, in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'agricoltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1970

**(1950)** *Il Ministro*: DONAT-CATTIN

---

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1970.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico del promontorio detto di « Porto Pino » nel territorio del comune di Sant'Anna Arresi.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Cagliari per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 30 gennaio 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata il promontorio detto di « Porto Pino » nel comune di Santa Anna Arresi;

Considerato che l'elenco della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Sant'Anna Arresi (Cagliari);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricandente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un quadro naturale d'incomparabile bellezza, formato da un'armonica fusione di rocce, cespugli ed alberi d'alto fusto, visibile dal mare, dalla strada provinciale e da varie parti del terreno circostante;

Decreta:

Tutta la zona del promontorio detto di « Porto Pino » sita nel territorio del comune di Sant'Anna Arresi (Cagliari) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata dal mare e dal sentiero, passante per le quote 4 e 23, che unisce le due insenature ai lati del promontorio. Dal predetto vincolo s'intende esclusa una striscia di sessanta metri dalla battigia per il tratto che va da punta Tonnara al canale delle Saline.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cagliari.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cagliari curerà che il comune di Sant'Anna Arresi provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 24 febbraio 1970

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
LIMONI

*Il Ministro per la marina mercantile*
V. COLOMBO

---

**Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Cagliari**

*Verbale della seduta del* 30 *gennaio* 1968

Il giorno trenta del mese di gennaio, in seguito ad invito diramato il 16 del c.m., dal vice presidente, si è riunita presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cagliari, in via Caprera n. 9, la commissione per le bellezze naturali della provincia di Cagliari.

(*Omissis*).

E' iscritto all'ordine del giorno il seguente argomento:

Tutela panoramica delle fascie costiere dei comuni di: Sant'Anna Arresi, Maracalagonis e Pula.

(*Omissis*).

Dopo esauriente discussione, sotto forma di dialogo la commissione su proposta dell'arch. Salinas approva alla unanimità l'inclusione negli elenchi delle località panoramiche del comune di Sant'Anna Arresi limitatamente all'intero promontorio « detto di Porto Pino » perchè « Quadro naturale, costituito da rocce, cespugli ed alberi d'alto fusto, visibile dal mare e da varie parti del promontorio stesso ». Esso comprende: tutto il promontorio, limitato dal sentiero, passante per le quote 4 e 23 che unisce due golfi.

(*Omissis*).

**(1869)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Concessioni di exequatur

In data 14 febbraio 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Giovanni Dore, console onorario del Belgio a Cagliari.

(1824)

In data 14 febbraio 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Vittorio De Luca, console generale onorario del Gabon a Roma.

(1825)

In data 14 febbraio 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Sergio Luigi Sergiacomi de' Aicardi, console onorario del Gabon a Milano.

(1826)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Revoca del decreto ministeriale 10 dicembre 1968 concernente la pesca nel lago di Bolsena

Con decreto in data 25 febbraio 1970 del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato revocato il decreto ministeriale 10 dicembre 1968, con il quale è stato disposto, che nel lago di Bolsena (Viterbo), fino a nuova disposizione era proibita la pesca del pesce persico di lunghezza inferiore a cm. 18.

(1896)

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione alla provincia di Enna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1970, la provincia di Enna viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 487.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1872)

### Autorizzazione al comune di Comiso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1970, il comune di Comiso (Ragusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 366.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1965)

### Autorizzazione al comune di Erice ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1970, il comune di Erice (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.955.552, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1873)

### Autorizzazione alla provincia di Frosinone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1970, la provincia di Frosinone viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 204.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1821)

### Autorizzazione alla provincia di Brindisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1970, la provincia di Brindisi viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 598.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1966)

### Autorizzazione al comune di Ferrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1970, il comune di Ferrara viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.882.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1822)

### Autorizzazione al comune di Frattamaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1970, il comune di Frattamaggiore (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 287.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1967)

### Autorizzazione al comune di Gioia del Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1970, il comune di Gioia del Colle (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 526.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1968)

### Autorizzazione al comune di Teramo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1970, il comune di Teramo viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 67.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1823)

### Autorizzazione all'associazione « La San Vincenzo », con sede in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1970, registro n. 2 Interno, foglio n. 54, l'associazione « La San Vincenzo », con sede in Milano, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare un legato disposto dal sig. Mario Moriconi con testamento olografo 17 luglio 1961 (pubblicato a rogito del notaio avv. Guglielmo Gambini il 29 novembre 1967, repertorio n. 47022/22896) e costituito dalla somma di L. 200.000.

(1708)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 47

**Corso dei cambi del 10 marzo 1970 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA . | 628,20 | 628,50 | 628,48 | 628,50 | 628,40 | 628,20 | 628,50 | 628,50 | 628,20 | 628,40 |
| Dollaro canadese . | 585,50 | 585,75 | 585,50 | 585,50 | 585,20 | 585,50 | 585,50 | 585,50 | 585,50 | 585,40 |
| Franco svizzero . . | 145,67 | 145,70 | 145,79 | 145,73 | 145,65 | 145,67 | 145,72 | 145,73 | 145,67 | 145,68 |
| Corona danese . | 83,79 | 83,82 | 83,88 | 83,82 | 83,90 | 83,79 | 83,82 | 83,82 | 83,79 | 83,79 |
| Corona norvegese . | 87,94 | 87,98 | 88,01 | 87,965 | 87,80 | 87,94 | 87,97 | 87,965 | 87,94 | 87,95 |
| Corona svedese | 120,80 | 120,80 | 120,80 | 120,74 | 120,70 | 120,80 | 120,73 | 120,74 | 120,80 | 120,80 |
| Fiorino olandese | 172,73 | 172,83 | 172,85 | 172,87 | 172,70 | 172,73 | 172,86 | 172,87 | 172,73 | 172,74 |
| Franco belga . | 12,64 | 12,65 | 12,6575 | 12,6510 | 12,64 | 12,64 | 12,655 | 12,6510 | 12,64 | 12,64 |
| Franco francese . | 113,32 | 113,28 | 113,36 | 113,375 | 113,35 | 113,32 | 113,39 | 113,375 | 113,32 | 113,35 |
| Lira sterlina . | 1510,50 | 1512 — | 1512 — | 1512,15 | 1511 — | 1510,50 | 1512,15 | 1512,15 | 1510,50 | 1511,70 |
| Marco germanico . . | 170,69 | 170,63 | 170,73 | 170,695 | 170,60 | 170,69 | 170,705 | 170,695 | 170,69 | 170,62 |
| Scellino austriaco . . | 24,28 | 24,29 | 24,29 | 24,2975 | 24,25 | 24,28 | 24,29 | 24,2975 | 24,28 | 24,29 |
| Escudo portoghese | 22,08 | 22,08 | 22,10 | 22,08 | 22,15 | 22,08 | 22,09 | 22,08 | 22,08 | 22,08 |
| Peseta spagnola | 9,01 | 9 — | 9,015 | 9,007 | 9 — | 9 — | 9,01 | 9,007 | 9 — | 9 — |

**Media dei titoli del 10 marzo 1970**

| Titolo | Valore |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 . . | 90,90 |
| Redimibile 3,50 % 1934 . . | 98,575 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 80,125 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 93,85 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 85,525 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 91,375 |
| » 5 % (Beni esteri) | 85,50 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 86,375 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 88,875 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 . . | 97,40 |
| » » » 5,50 % 1976 . . | 99,45 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 | 99,30 |
| » » » 5,50 % 1977 . | 99,65 |
| » » » 5,50 % 1978 . | 99,375 |
| » » » 5,50 % 1979 . | 99,90 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) . | 98,35 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1973) | 93,825 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 92,45 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 91,85 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss | 91,725 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) . | 91,125 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) | 90,525 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: ZODDA

**UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI**

**Cambi medi del 10 marzo 1970**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA . | 628,50 |
| Dollaro canadese . | 585,50 |
| Franco svizzero | 145,725 |
| Corona danese . . . . . . . . . | 83,82 |
| Corona norvegese . . . | 87,967 |
| Corona svedese | 120,735 |
| Fiorino olandese | 172,865 |
| Franco belga . . | 12,653 |
| Franco francese . . | 113,382 |
| Lira sterlina . . . | 1512,15 |
| Marco germanico . . . | 170,70 |
| Scellino austriaco | 24,294 |
| Escudo portoghese | 22,085 |
| Peseta spagnola . . . . | 9,008 |

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Restituzioni applicabili il 10 ottobre 1969 a norma del Regolamento C.E.E. n. 1993/69 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.**

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (1) |
|---|---|---|---|
| 10.06 | | Riso: | |
| | | A. greggio o semigreggio (non pilato): | |
| | | II. Riso semigreggio (non pilato): | |
| | ex 04 | a. di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2: | |
| | | - Per le esportazioni verso la zona I (2) . . . . . . . . . | 5,327 |
| | | - Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi . . . . . . | 4,467 |

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (1) |
|---|---|---|---|
| 10.06 (segue) | ex 04 | b. altro: | |
| | | - Per le esportazioni verso la zona I (2) . . . . . . . . . | 5,452 |
| | | - Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi . . . . . . | 4,582 |
| | | B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati: | |
| | | I. di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2. | |
| | 07 | a. Riso semilavorato: | |
| | | - Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia . . . . . . . . . . . . . . . | 5,018 (3) |
| | | - Per le esportazioni verso le zone I, IV e V (2), ad eccezione dell'Indonesia . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8,075 (3) |
| | | - Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi . . . . . . | 6,573 (3) |
| | 11 | b. Riso lavorato a fondo: | |
| | | - Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia . . . . . . . . . . . . . . . | 5,344 (3) |
| | | - Per le esportazioni verso le zone I, IV e V (2), ad eccezione dell'Indonesia . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8,600 (3) |
| | | - Per le esportazioni verso la zona II (2) . . . . . . . . | 9,000 (3) |
| | | - Per le esportazioni verso l'Indonesia . . . . . . . . | 10,900 (3) |
| | | - Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi . . . . . . | 7,000 (3) |
| | | II. altro: | |
| | 14 | a. Riso semilavorato: | |
| | | - Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera . . | 5,526 (3) |
| | | - Per le esportazioni verso le zone I, II, IV e V (2) . . . . | 9,519 (3) |
| | | - Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi . . . . . | 7,965 (3) |
| | 17 | b. Riso lavorato a fondo: | |
| | | - Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera . | 5,924 (3) |
| | | - Per le esportazioni verso le zone I, II, IV e V (2) . . . . . | 10,204 (3) |
| | | - Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi . . . . . . | 8,539 (3) |
| | 21 | C. spezzato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2,300 |

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: a) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.
ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).
ZONA III: a) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).
ZONA IV: a) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.
ZONA V: a) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5%, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5% la restituzione viene diminuita come segue:

| Percentuale di rotture | Percentuale di diminuzione della restituzione |
|---|---|
| più di 5 e fino al 10 | 2 |
| più di 10 e fino al 15 | 4 |
| più di 15 e fino al 20 | 6 |
| più di 20 e fino al 30 | 15 |
| più di 30 e fino al 40 | 30 |
| più di 40 | 100 |

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Scioglimento d'ufficio della società di mutuo soccorso fra gli operai di Roncovelà**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 gennaio 1970 la società di mutuo soccorso fra gli operai di Roncovelà (Verona), costituita nel 1902, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 27 del codice civile.

**(1960)**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

**Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Egeria »**

Con decreto n. 1075 del 20 febbraio 1970, la Società Acqua Santa di Roma, società a r.l., con sede in Roma, via dell'Almone n. 111, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale, addizionata di gas acido carbonico, denominata « Egeria », che sgorga dalla sorgente Ninfa Egeria Acqua Santa nel comune di Roma.

L'acqua minerale, addizionata di gas acido carbonico, sarà imbottigliata in recipienti dello stesso tipo e delle medesime capacità di quelli autorizzati con il decreto ministeriale n. 1074 del 10 febbraio 1970 e che saranno contrassegnati da etichette simili per formato, dimensioni, disegni e diciture a quelle autorizzate con il citato decreto; varieranno nel colore del riquadro centrale, che sarà bleu anzichè verde, inoltre al 2° rigo dello stesso riquadro figurerà la dicitura « da tavola » al posto di « naturale », ed in fondo non figureranno le diciture « effervescente naturale » e « imbottigliata come sgorga dalla sorgente », riportate sulle etichette autorizzate con il decreto ministeriale n. 1074 del 10 febbraio 1970.

Infine, nel riquadro laterale destro, al di sopra degli estremi di autorizzazione, figurerà la dicitura « addizionata di gas acido carbonico ».

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano invariate le prescrizioni fatte con il decreto ACIS n. 521 del 25 giugno 1948.

**(1799)**

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

**Nomina del commissario liquidatore e dei membri del comitato di sorveglianza del Credito Frentano, società a responsabilità limitata, con sede in Torremaggiore.**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro, in data 21 febbraio 1970, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Credito Frentano, società a responsabilità limitata, con sede legale in Torremaggiore (Foggia), e pone lo stesso in liquidazione, secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

Il sig. avv. Alfonso D'Arcangelo è nominato commissario liquidatore ed i signori ing. Ettore Lariccia, rag. Corrado Pellegrini e dott. Antonio Russi sono nominati membri del comitato di sorveglianza del Credito Frentano, società a responsabilità limitata, con sede legale in Torremaggiore (Foggia), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1970

*Il Governatore*: CARLI

**(2052)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

**Concorso pubblico, per esami e per titoli, a due posti di ispettore in prova, fra laureati in architettura ed abilitati all'esercizio della professione.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del predetto stato giuridico, e successive modificazioni;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, n.P.2.1.1/86538 in data 23 dicembre 1969;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 2 del 14 gennaio 1970;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a due posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra laureati in architettura abilitati all'esercizio della relativa professione.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verranno assegnati lo stipendio e le altre competenze della qualifica, in base alle norme in vigore.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 14 gennaio 1970

*Il Ministro*: GASPARI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1970*
*Registro n. 54 Ufficio riscontro ferrovie, foglio n. 164*

AVVISO DI CONCORSO

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a due posti di ispettore in prova alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

1. — *Titoli professionali*

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere in possesso della laurea in architettura, nonchè del diploma di abilitazione all'esercizio della relativa professione.

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso, redatta — sulla prescritta carta bollata — in conformità al modello allegato *A*, dovrà pervenire alla direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale - Concorsi) — 00100 Roma, piazza della Croce Rossa, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Della tempestività dell'arrivo della domanda fa fede unicamente il timbro a data apposto sulla domanda stessa dal citato servizio.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità alcuna per ritardi o disguidi di domande o di comunicazioni inerenti al concorso, anche se imputabili a fatti di terzi od a causa di forza maggiore.

Nell'inoltro della domanda non è consentito alcun tramite, nemmeno di organi periferici ferroviari, e pertanto le domande

che dovessero pervenire ad organi diversi dalla direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale) non saranno ritenute valide e quindi non verranno prese in considerazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale o da un notaio o dal comandante della nave mercantile o, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo del proprio ufficio e per i militari alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

La domanda deve essere redatta secondo il modello allegato *A* che fa parte integrante del presente bando.

L'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità alcuna nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o da tardiva segnalazione del cambiamento del recapito stesso; nè per eventuali disguidi postali o telegrafici.

I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi di lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda; sarà tenuto conto anche delle richieste separate, ma soltanto se perverranno entro il termine perentorio sopra stabilito.

3. — *Limiti di età per la partecipazione al concorso*

Il candidato non deve superare il 30° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il suddetto limite di 30 anni di età è elevato:

*a*) di due anni, per i coniugati entro la cennata data di scadenza;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

*c*) di cinque anni, per i combattenti e categorie assimilate;

*d*) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 178, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

*e*) ad anni 39:

per i combattenti, o assimilati, decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare ovvero promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

*f*) ad anni 40:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

*g*) per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari volontari od incaricati sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria; in ogni caso l'elevazione non può andare oltre il 40° anno di età:

*h*) ad anni 55 (legge 2 aprile 1968, n. 482):

per i profughi;
per gli invalidi di guerra (militari e civili);
per gli invalidi per servizio statale;
per gli invalidi del lavoro;
per gli invalidi civili;
per gli orfani e le vedove di cui all'art. 8 della citata legge.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), che precedono, si cumulano fra loro purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni di età; non si cumulano fra loro gli aumenti di cui alla precedente lettera *c*).

Le elevazioni di cui alle lettere *f*), ed *h*), assorbono qualsiasi altro aumento, e così quella di cui la lettera *g*) se in base ad essa si raggiunge il 40° anno di età.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti di cui appresso, purchè non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato:

dipendenti civili dello Stato e dipendenti militari di cui la legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289.

4. — *Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande, stabilito al primo comma del precedente punto 2.

5. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dallo elettorato politico attivo e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

La competenza ad escludere dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata al direttore generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

6. — *Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali*

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione, nonchè gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di ispettore architetto.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Gli aspiranti devono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali che nella apposita tabella (approvata con decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12) sono indicati per l'ammissione in servizio con la qualifica di ispettore: statura non inferiore a metri 1,50; acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente, raggiungibili anche con correzione di lenti sferiche + 4D — 5D purchè la differenza di refrazione tra i due occhi non sia superiore a 3 diottrie, e con correzione di lenti cilindriche, per eventuale astigmatismo, purchè efficace e tollerata; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di metri 8 complessivamente ed a non meno di metri 2 dall'orecchio peggiore.

I minorati di guerra e categorie assimilate possono partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'azienda li troveranno in possesso dei requisiti speciali sopraindicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di cui trattasi e che essi non presentino inoltre i presupposti di inidoneità configurati nel secondo comma del presente punto 6.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'azienda.

L'esito dell'accertamento stesso viene comunicato agli aspiranti; in caso di inidoneità gli interessati potranno chiedere una visita di appello e a tal fine, entro 10 giorni dalla data della comunicazione, dovranno far pervenire apposita domanda in carta legale, corredata di certificato medico, alla direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (Concorsi) - 00100 Roma, piazza della Croce Rossa.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti o che, sottoposti a tale visita con esito negativo, risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto alla assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale d'appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di un documento di identità personale non scaduto di validità.

7. — *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice e gli eventuali membri aggiunti.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

8. — *Diario delle prove di esame*
*Comunicazioni e documenti di identità*

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa le date e la sede in cui avranno luogo le prove scritte, date e sede che saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
I concorrenti stessi riceveranno apposita credenziale.

9. — *Prove di esame*

Gli esami obbligatori saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato *B*).

Detti esami consisteranno:

*a*) in una prova grafica di carattere generale su un tema di composizione architettonica;

*b*) in una prova grafica su un tema di composizione architettonica relativa all'edilizia ferroviaria;

*c*) in una prova scritta consistente nel calcolo di stabilità di una struttura semplice;

*d*) in una prova orale che verterà sui concetti generali concernenti le materie di insegnamento nelle scuole di architettura con particolare riguardo alla meccanica applicata alle costruzioni, all'architettura e fisica tecnica, alla composizione architettonica e all'urbanistica.

Per ciascuna prova obbligatoria la commissione disporrà di un massimo di 10 punti.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno 7 punti su 10 nelle prove grafiche e scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.
Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno 6 punti su 10.
Saranno consentiti, altresì, esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco), come da programma di cui al citato allegato *B*).
Ai suddetti esami facoltativi saranno sottoposti soltanto i candidati ammessi alla prova orale obbligatoria.
Per ognuno dei ripetuti esami facoltativi sulle lingue estere la commissione disporrà di un massimo di punti 0,50 per la traduzione scritta e 0,50 per il colloquio; gli esami si intendono superati solo se il candidato abbia ottenuto almeno punti 0,25 per la traduzione e 0,25 per il colloquio.

10. — *Titoli di merito, preferenze, riserva posti - Graduatoria*

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a far pervenire all'azienda, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito, di preferenza in graduatoria a parità di votazione complessiva, e quelli che danno diritto a concorrere alla riserva di un posto, secondo quanto appresso specificato.
Ai fini della valutazione dei titoli di merito — ivi compreso il titolo di studio prescritto per partecipare al concorso — ed ai fini del riconoscimento dei requisiti preferenziali e per la riserva dei posti, non è ammesso il riferimento a documentazioni comunque già prodotte in qualsiasi occasione o esistenti agli atti dell'azienda. Tale disposizione vale anche per i candidati in servizio presso l'azienda medesima o presso altra amministrazione statale.
Tutte le certificazioni di cui trattasi — al fine della loro valutazione — debbono essere in regola con le disposizioni sul bollo, e prodotte nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati; debbono inoltre contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile, ed essere rilasciate dall'autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori, o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.
Le certificazioni stesse possono essere presentate in copia notarile su carta bollata ovvero in copia meccanica o fotografica purchè autenticate dalla competente autorità e con marche da bollo debitamente annullate.

Per i titoli di merito la commissione disporrà complessivamente di 5 punti così suddivisi:

*A*) 2 punti per il voto finale riportato per il conseguimento della laurea. Considerate le votazioni da 66/110 a 110/110 e lode, i punti da assegnare partiranno da un minimo di 0,0434 per il 66 ad un massimo di 2 per il 110 e lode (2/46 = 0,0434);

*B*) 3 punti al massimo per la valutazione degli altri titoli culturali, professionali e per le pubblicazioni, con i seguenti criteri:

1) punti 0,30 per ogni laurea conseguita, oltre quella in architettura, per la quale vengono indetti concorsi ferroviari per il personale direttivo delle ferrovie dello Stato, indipendentemente dalla votazione riportata;

2) punti 0,40 per ogni idoneità in pubblici concorsi statali indetti per il personale direttivo;

3) punti 0,30 per ogni borsa di studio conseguita a seguito di concorsi, per esami o per titoli, la cui partecipazione veniva limitata a laureati e a studenti della facoltà di architettura;

4) punti 0,40 per incarichi di insegnamento presso scuole statali secondarie di II grado o di assistentato universitario — volontario o per incarico — in una delle materie elencate nel successivo punto 5 per ogni periodo di un anno con successiva riconferma;

5) punti 0,50 per ogni abilitazione all'insegnamento di materie tecniche (matematica, fisica, disegno, costruzioni civili) ovvero punti 0,25 per ogni frequenza a corsi di specializzazione professionale in una delle suaccennate materie con esito di esami finali favorevole; tale punteggio rimane assorbito dallo altro più favorevole in caso di concomitanza di titoli;

6) punti 0,70 per il servizio di ruolo prestato nel gruppo direttivo di amministrazioni statali ovvero per il servizio prestato quale professore incaricato o assistente ordinario presso le università, in una delle materie elencate nel precedente punto 5, per ogni anno di servizio;

7) fino a punti 0,40 per pubblicazioni interessanti studi nel campo tecnico ed in genere per pubblicazioni di rilievo che hanno attinenza con i titoli di studio che consentono lo accesso nel personale direttivo delle ferrovie dello Stato.

Il punteggio di cui al citato punto 2 non viene attribuito quando l'idoneità in un precedente concorso sia stata seguita dal relativo servizio effettivamente prestato, al quale viene attribuito il punteggio di cui al punto 6 che assume pertanto carattere assorbente.
La graduatoria di merito verrà compilata sulla base della valutazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, quello conseguito nella prova orale e quelli riportati negli esami facoltativi eventualmente sostenuti, nonchè l'eventuale punteggio attribuito per la valutazione dei titoli, e — in caso di parità di votazione complessiva — sulla base dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del « testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato » approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e modificato dall'art. 2 della legge 4 ottobre 1966, n. 851.
I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito, ma con l'osservanza delle leggi speciali relative alla riserva di legge per i candidati che rivestono la qualità di combattente o assimilato, nonchè per gli appartenenti alle categorie di cui la legge 2 aprile 1968, n. 482.
La graduatoria del concorso verrà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per la immissione in impiego.

11. — *Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione*

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'azienda a far pervenire nel termine perentorio di trenta giorni decorrente dal ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

*a*) diploma originale di laurea, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità accademica in sostituzione del diploma;

*b*) diploma attestante il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione;

*c*) certificato penale del casellario giudiziale;

*d*) estratto dell'atto di nascita; nonchè — per coloro che hanno superato il 30° anno di età alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di am-

missione al concorso — i titoli che conferiscono diritto allo elevamento del limite di età, di cui al punto 3) del presente bando:

*e*) certificato di cittadinanza italiana;

*f*) certificato di godimento dei diritti politici;

*g*) documento comprovante la posizione del candidato rispetto all'adempimento degli obblighi militari (duplicato del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o, per militari alle armi, dichiarazione del comando da cui dipendono).

I certificati di cui alle lettere *c*), *e*) ed *f*), del presente punto debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'invito di cui sopra.

Gli interessati che abbiano già prodotto, ai fini specificati nel precedente punto 10, taluno dei documenti elencati nel presente punto 11, che non siano quelli di cui alle lettere *c*), *e*), ed *f*), sono esentati dall'inviarli di nuovo.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare i documenti in conformità delle vigenti disposizioni di legge sul bollo.

Il personale di ruolo dipendente dall'Azienda delle ferrovie dello Stato è esentato dalla presentazione dei predetti documenti, ad eccezione dei diplomi di laurea e di abilitazione all'esercizio della professione, da produrre sempre nel cennato termine di 30 giorni, qualora non risultino già acquisiti agli atti dell'azienda stessa.

Il personale di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato deve far pervenire, nel ripetuto termine perentorio di trenta giorni, una copia integrale dello stato di servizio e i diplomi di laurea e di abilitazione all'esercizio della professione, ed è esentato dalla presentazione degli altri documenti.

Tutte le certificazioni debbono essere redatte nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati.

Le certificazioni stesse debbono contenere le indicazioni necessarie in modo chiaro e inequivocabile, ed essere rilasciate dall'autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Le certificazioni di cui alle lettere *d*), *e*), ed *f*), possono essere contenute in un unico documento, purchè esso sia intestato al concorrente e compilato in base a diretta visione degli atti dell'ufficio che lo rilascia e non si tratti quindi del semplice modulo di trascrizione di dati risultanti dalla carta di identità, non valido per l'immissione in pubblico impiego.

12. — *Assunzione e nomina in prova*

Gli aventi titolo all'assunzione saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore.

Al fine della nomina a stabile debbono compiere, con esito positivo il prescritto periodo di prova, salva l'eventuale esenzione dal medesimo ai sensi dell'art. 20 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e relativa deliberazione del consiglio di amministrazione n. 108 del 12 dicembre 1967.

ALLEGATO *A*

Su carta bollata da L. 400

*Alla direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (Concorsi)* - Piazza della Croce Rossa - 00100 ROMA

Il sottoscritto (1)
nato il (2) . . a . . (prov. . .)
residente a . . presa conoscenza dell'avviso-programma in data 14 gennaio 1970 per il concorso a due posti di ispettore in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nell'avviso stesso.

Con la presente dichiara inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso della laurea in architettura, conseguita presso l'Università di . . . . . . . in data . . . . . .;

di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di architetto conseguito presso l'Università di . . . . . . . in data . . . . . . .;

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.).

Aggiunge che non ha mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato od altra amministrazione pubblica (3).

Chiede di sostenere le seguenti prove facoltative (vedere punto 9 del bando).

Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni di abitazione e riconoscendo che l'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario (4).

Indirizzo e numero di codice postale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . . . . . .

Firma . . . . . . . . . . . . . . .
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale ovvero dalle altre autorità di cui al punto 2 dell'avviso-programma).

---

(1) Scrivere a macchina o a stampatello, il cognome e nome. Le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge.

(2) Per godere dell'eventuale elevamento del limite di età di anni 30, indicare i titoli posseduti (vedasi punto 3 dell'avviso-programma).

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, il periodo, le località relative e le eventuali cause di risoluzione del rapporto di pubblico impiego.

(4) Il candidato alle armi deve indicare anche l'indirizzo civile.

ALLEGATO *B*

## PROGRAMMA DI ESAME

### PROVE OBBLIGATORIE

*Grafiche e scritta* (tre prove)

Una prova grafica di carattere generale su un tema di composizione architettonica.

Una prova grafica su un tema di composizione architettonica relativo all'edilizia ferroviaria;

Una prova scritta consistente nel calcolo di stabilità di una struttura semplice.

*Orali* (sulle seguenti materie)

1) *Meccanica applicata alle costruzioni*:

Resistenza dei materiali - Sollecitazioni semplici e composte - Calcoli relativi - Criteri di sicurezza - Teoria e calcolo delle strutture in cemento armato - Sistemi costruttivi tradizionali ed a gabbia elastica (legno, ferro, cemento armato e precompresso) e dimensionamento delle membrature - Problemi tecnologici della prefabbricazione e della industrializzazione edilizia.

2) *Elementi delle costruzioni civili e architettura tecnica*:

Materiali da costruzione - Pietre, marmi, laterizi, malte e calcestruzzi - Legnami e materiali ferrosi usati nelle costruzioni - Materiali artificiali - Elementi costruttivi - Muri, pilastri, portali, archi, volte, solai e coperture - Tettoie metalliche - Studio della distribuzione degli ambienti e delle caratteristiche delle costruzioni civili - Edifici industriali.

3) *Fisica tecnica*:

Propagazione del calore - Conduzione - Irraggiamento - Trasmissione - Isolamento termico - Riscaldamento degli ambienti e tipo di impianti - Impianti ad acqua calda ed a vapore - Riscaldamento elettrico - Ventilazione degli ambienti - Condizionamento dell'aria - Sistemi vari di illuminazione - Problemi di acustica architettonica - Attenuazione dei rumori negli uffici civili ed industriali.

4) *Composizione architettonica*:

Relazione tra contenuti, forma e struttura - Rapporti fra gli elementi funzionali e quelli ambientali.

5) *Urbanistica*:

Elementi fondamentali di pianificazione territoriale e di economia urbana - Metodi di previsione e di programmazione - Ricerca ed individuazione dei dati fondamentali ai fini della progettazione organica - Struttura ed attrezzature della città contemporanea - Piani regolatori generali e piani particolareggiati.

6) *Architettura degli interni, arredamento e decorazione*:

Problemi sui rapporti fra arredo e architettura.

ESAMI FACOLTATIVI

Sulle lingue inglese, francese, tedesca, consistenti nella traduzione scritta dall'italiano, senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla Commissione, nonchè in un colloquio atto a provare la conoscenza della lingua prescelta.

**(1801)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Concorso per esami per l'ammissione di sessanta allievi ufficiali al primo anno del 7° corso dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 405, recante norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali in servizio permanente nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che detta norme sui requisiti per l'ammissione ai concorsi e impieghi delle amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 15 dicembre 1965, n. 1423, che reca modifiche alla disciplina relativa al possesso del titolo di studio per la partecipazione al concorso per l'ammissione all'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Vista la legge 22 maggio 1969, n. 240, concernente il trattamento economico degli allievi dell'Accademia della guardia di finanza e delle Accademie militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Vista la legge 30 ottobre 1969, n. 803, recante norme in materia di avanzamento per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in particolari situazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Ritenuto di dover mettere a concorso per l'ammissione in accademia, sessanta dei posti disponibili nell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Decreta:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

E' indetto per l'anno accademico 1970-1971 un concorso per esami per l'ammissione di sessanta allievi ufficiali al primo anno del 7° corso dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Dei predetti sessanta posti:

quaranta sono riservati ai cittadini italiani che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 5;

venti sono riservati ai sottufficiali in servizio nel Corpo che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 9.

Per la partecipazione al concorso non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di età per l'ammissione a pubblici impieghi.

Lo svolgimento del concorso comprende:

*a*) l'accertamento preliminare della idoneità fisica dei candidati;

*b*) l'accertamento definitivo della idoneità psico-fisica dei candidati;

*c*) una prova scritta di cultura generale;

*d*) una prova orale.

I posti non coperti da una delle due categorie di concorrenti vengono portati in aumento ai posti riservati all'altra categoria.

Art. 2.

Il corso avrà inizio alla data che sarà stabilita dal Ministero dell'interno e avrà la durata di due anni accademici.

Gli allievi ufficiali che superino gli esami finali del 2° anno di corso conseguono la nomina a sottotenente in servizio permanente nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza secondo l'ordine di graduatoria e sotto una unica data.

Il servizio prestato come allievo ufficiale è valido agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva.

I sottotenenti in servizio permanente dopo la nomina frequentano, presso l'Accademia del Corpo, un corso biennale di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente.

I sottotenenti che superino il corso di applicazione e siano in possesso degli altri requisiti prescritti dalle norme sull'avanzamento conseguono la promozione al grado di tenente con decorrenza dal compimento di due anni di anzianità di grado.

Art. 3.

Agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio permanente, provenienti dai corsi dell'Accademia, sono riconosciuti validi gli esami superati durante il corso allievi ufficiali ed il corso di applicazione ai fini dell'ammissione, a giudizio dei competenti consigli accademici, al secondo o terzo anno delle facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche o di economia e commercio, per il conseguimento della relativa laurea.

Il riconoscimento di cui al precedente comma è subordinato al possesso, all'atto dell'ammissione in Accademia, del titolo di studio richiesto per il conseguimento della laurea prescelta.

Art. 4.

Sono riconosciuti validi ai fini dell'ammissione ai corsi universitari di cui all'articolo precedente gli esami superati, durante il corso allievi ufficiali ed il corso di applicazione, nelle seguenti materie comprese fra quelle d'insegnamento:

1) istituzioni di diritto privato;
2) economia politica;
3) scienze delle finanze e diritto finanziario;
4) diritto costituzionale;
5) diritto del lavoro;
6) diritto amministrativo (corso annuale);
7) diritto internazionale;
8) diritto penale (corso biennale);
9) procedura penale;
10) statistica;
11) medicina legale;
12) antropologia criminale;
13) geografia politica ed economica;
14) politica economica;
15) sociologia;
16) storia dei partiti e dei movimenti politici;
17) lingua francese (corsi quadriennali);
18) lingua inglese (corsi quadriennali).

L'insegnamento delle suddette materie è impartito da docenti universitari secondo programmi analoghi a quelli universitari.

TITOLO I

DISPOSIZIONI RIFLETTENTI IL CONFERIMENTO DEI QUARANTA POSTI RISERVATI AI CITTADINI ITALIANI

Art. 5.

*Requisiti e condizioni per l'ammissione*

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:

*a*) siano nati dal 1° novembre 1947 al 31 ottobre 1952;

*b*) posseggano o siano in grado di conseguire nel corrente anno scolastico uno dei seguenti titoli di studio: diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione magistrale o di abilitazione tecnica, rilasciato da qualsiasi sezione o indirizzo specializzato degli istituti tecnici, commerciali, industriali, agrari, nautici o per geometri;

c) siano riconosciuti in possesso dell'attitudine psico-fisica al servizio incondizionato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in qualità di ufficiali e, in particolare, abbiano:

statura non inferiore a m. 1,68;

visus corretto pari a 10/10 in ciascun occhio;

l'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non superiore ai seguenti limiti massimi:

miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;

astigmatismo regolare (miopico e ipermetropico): 3 diottrie in uno degli assi principali;

astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dell'astigtismo miopico ed ipermetropico;

d) non siano stati già espulsi o dimessi dall'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza perchè riprovati;

e) non siano stati espulsi da istituti di istruzione dello Stato o da Accademia militare.

f) abbiano sempre serbato buona condotta morale e civile da valutarsi a giudizio insindacabile del Ministero dell'interno;

g) abbiano, se minorenni, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre una ferma biennale nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 6.

*Domanda di ammissione*

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, firmate dagli interessati e, qualora il concorrente sia minorenne e non rivesta la qualifica di militare alle armi, controfirmate dal padre o da chi ne esercita la patria potestà, devono essere indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione forze armate di polizia - Servizio ufficiali, e devono pervenire alle prefetture delle rispettive provincie di residenza entro il 31 maggio 1970.

Anche gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che concorrono per i quaranta posti riservati ai cittadini, devono far pervenire la domanda alla prefettura di residenza. Essi dovranno darne contemporaneamente comunicazione gerarchica al comando dal quale dipendono.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

La data di arrivo delle domande deve risultare dal bollo a data apposto dalle prefetture.

Art. 7.

*Elementi da indicare nella domanda*
(veggasi modello allegato 1)

Il concorrente deve indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) titolo di studio di cui è in possesso o che presume di conseguire nel corrente anno scolastico;

f) distretto militare di appartenenza;

g) posizione nei riguardi del servizio militare;

h) i servizi prestati come impiegato presso la pubblica amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) indirizzo proprio e della famiglia.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente al Ministero dell'interno il quale, tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.

Le domande presentate oltre il termine di cui al precedente art. 6 saranno considerate come non pervenute e gli aspiranti saranno esclusi dal concorso.

Art. 8.

*Documentazione da produrre*

I candidati che conseguono la idoneità nella prova scritta debbono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione forze armate di polizia - Servizio ufficiali, a mezzo posta raccomandata, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dei risultati della prova scritta di cui all'art. 22, ultimo comma, la seguente documentazione:

a) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo;

b) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

c) atto di assenso su carta da bollo per contrarre la ferma biennale nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, reso e sottoscritto dal genitore esercente la patria potestà o dal legale rappresentante dinanzi al sindaco o al funzionario da questi delegato ovvero convalidato da un notaio. Ne sono esonerati gli aspiranti che abbiano superato la minore età prima del termine per la presentazione del documento;

d) domanda diretta al Ministero della difesa su carta da bollo con cui il concorrente, che rivesta il grado di ufficiale di complemento, chiede di rinunciarvi per conseguire l'ammissione all'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in qualità di allievo. Il Ministero dell'interno darà corso a tale domanda se l'aspirante risulterà vincitore del concorso;

e) uno dei seguenti documenti rilasciati in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per i riformati o per i dichiarati rivedibili, il motivo della riforma o della rivedibilità deve risultare dal certificato;

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva.

I concorrenti, appartenenti a classi per le quali non siano state ancora compilate le liste di leva, devono produrre una dichiarazione del sindaco, dalla quale risulti che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva;

f) nulla osta su carta da bollo della competente autorità militare. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che si trovano in servizio militare, dai giovani che abbiano già partecipato alla visita di leva e dagli iscritti nelle liste della leva di mare;

g) titolo di studio originale o copia autentica rilasciata in conformità all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; potrà essere esibito, in via provvisoria, un certificato su carta da bollo con l'indicazione del punto riportato in ciascuna materia, rilasciato dal capo dell'istituto, con l'obbligo di sostituirlo entro il 31 dicembre 1970 col diploma originale o con la copia autentica.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato medesimo.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio conseguiti presso istituti fuori della provincia di Roma saranno legalizzate dal provveditore agli studi.

I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da certificati d'iscrizione alle università;

h) i certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati, in quanto applicabili, i titoli preferenziali previsti dalle disposizioni di legge in vigore.

E' ammessa, in seguito a presentazione dei relativi certificati, la valutazione dei requisiti che conferiscono ai candidati titoli preferenziali, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati ammessi alle prove orali siano chiamati a sostenerle.

Quando la preferenza per parità di requisiti non può essere stabilita in base ai titoli preferenziali è determinata dall'età;

i) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici su carta da bollo. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che abbiano superato la minore età prima del termine utile per la presentazione della domanda;

l) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo (non è ammesso il certificato penale); per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per altri concorsi.

Quando la certificazione è rilasciata da uno stesso ufficio, in luogo dei documenti indicati alle lettere *a*), *b*) ed *i*), gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personali richiesti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *f*), *i*) ed *l*), devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione dei risultati della prova scritta.

I concorrenti in servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di finanza e nel Corpo degli agenti di custodia devono produrre soltanto il titolo di studio prescritto alla lettera *b*) del precedente art. 5 nonchè gli eventuali certificati di cui alla lettera *h*) del presente articolo, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dei risultati della prova scritta.

## TITOLO II

## DISPOSIZIONI RIFLETTENTI IL CONFERIMENTO DEI VENTI POSTI RISERVATI AI SOTTUFFICIALI DEL CORPO

### Art. 9.

*Requisiti e condizioni per l'ammissione*

Possono partecipare al concorso i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che:

*a*) abbiano compiuto, alla data del 31 ottobre 1970, due anni di servizio da sottufficiale e non abbiano superato il 30° anno di età:

*b*) posseggano o siano in grado di conseguire nel corrente anno scolastico uno dei titoli di studio di cui alla lettera *b*) del precedente art. 5;

*c*) non siano stati già espulsi o dimessi dall'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza perchè riprovati;

*d*) non siano stati espulsi da istituti di istruzione dello Stato o da Accademia militare;

*e*) non abbiano riportato durante l'ultimo quinquennio di servizio nel Corpo punizioni di rigore o altra più grave;

*f*) siano riconosciuti in possesso dell'attitudine psico-fisica al servizio incondizionato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in qualità di ufficiale e, in particolare, abbiano i requisiti di cui alla lettera *c*) del precedente art. 5.

### Art. 10.

*Domanda di ammissione*

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione forze armate di polizia - Servizio ufficiali, debbono essere presentate al comando del reparto da cui l'interessato dipende entro gli stessi termini stabiliti dal precedente art. 6.

L'aspirante deve dichiarare nella domanda:

*a*) grado, cognome, nome, data e luogo di nascita;

*b*) il titolo di studio di cui è in possesso o che presume di conseguire nel corrente anno scolastico.

La firma dell'aspirante deve essere autenticata con il visto del comandante del reparto dal quale dipende.

### Art. 11.

*Documentazione da produrre.*

I candidati che conseguono la idoneità nella prova scritta debbono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione forze armate di polizia - Servizio ufficiali, a mezzo posta raccomandata, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dei risultati della prova scritta di cui all'art. 22, ultimo comma, la seguente documentazione:

*a*) titolo di studio originale o copia autentica rilasciata in conformità all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; potrà essere esibito, in via provvisoria, un certificato su carta da bollo con l'indicazione del punto riportato in ciascuna materia, rilasciato dal capo dell'istituto, con l'obbligo di sostituirlo entro il 31 dicembre 1970 col diploma originale o con la copia autentica.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio conseguiti presso istituti fuori della provincia di Roma saranno legalizzate dal provveditore agli studi.

I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da certificati d'iscrizione alle università;

*b*) i certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati, in quanto applicabili, i titoli preferenziali previsti dalle disposizioni di legge in vigore.

E' ammessa, in seguito a presentazione dei relativi certificati, la valutazione dei requisiti che conferiscono ai candidati titoli preferenziali, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati ammessi alle prove orali siano chiamati a sostenerle.

Quando la preferenza per parità di requisiti non può essere stabilita in base ai titoli preferenziali è determinata dall'età.

### Art. 12.

*Rinunzia al grado rivestito*

I vincitori del concorso, per la durata del corso biennale, debbono rinunziare al grado rivestito e sono nominati allievi ufficiali.

## TITOLO III

## DISPOSIZIONI COMUNI AD ENTRAMBE LE CATEGORIE DEI CONCORRENTI

### Art. 13.

*Commissione giudicatrice*

La commissione giudicatrice delle prove di esame è costituita a norma dell'art. 6 della legge 9 giugno 1964, n. 405.

### Art. 14.

*Mancata presentazione del candidato*

Il candidato che non si presenti, nel giorno e nell'ora stabiliti, per gli accertamenti psico-fisici ovvero per l'esame scritto o per la prova orale, viene escluso dal concorso.

### Art. 15.

*Documento di identificazione*

Ad ogni visita medica o prova di esame, i candidati dovranno esibire la carta di identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da una amministrazione dello Stato, purchè munito di fotografia recente.

### Art. 16.

*Accertamento dell'idoneità psico-fisica*

Per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica i candidati saranno sottoposti a visita medica preliminare, a cura dell'ufficiale medico di zona, presso la sede dell'ispettorato di zona del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza competente per territorio.

I candidati dichiarati idonei alla visita medica di cui al comma precedente saranno sottoposti ad una visita medica definitiva intesa ad accertare la loro idoneità fisica all'ammissione all'Accademia.

I candidati dichiarati non idonei alla visita medica preliminare che non chiederanno, all'atto di tale comunicazione, di essere sottoposti alla visita medica di controllo di cui al precedente comma, saranno esclusi dal concorso.

La visita medica definitiva sarà effettuata da una commissione medica, costituita dal direttore del servizio medico centrale, presidente, dal dirigente sanitario dell'Accademia e da un ufficiale medico di polizia, di grado non inferiore a maggiore, membri. In caso di assenza o di impedimento, il direttore del servizio medico centrale sarà sostituito da un ufficiale medico di polizia di grado non inferiore a colonnello.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità sarà comunicato ai concorrenti seduta stante; quello espresso dalla commissione medica è definitivo.

### Art. 17.

*Accertamento psicologico*

Gli allievi, riconosciuti idonei alla visita medica definitiva, verranno sottoposti presso il centro psicotecnico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, a cura di un gruppo selettore, ad

un accertamento psicologico, consistente nello svolgimento di prove intese a valutare il livello intellettivo e le qualità attitudinali e caratterologiche della loro personalità.

Il gruppo selettore, presieduto da un ufficiale generale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è nominato dal capo della polizia.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento è definitivo. Gli allievi giudicati non idonei saranno, pertanto, eliminati dal concorso.

Art. 18.

*Requisiti psico-fisici*

Le commissioni incaricate dell'accertamento della attitudine psico-fisica dei concorrenti, tenuto presente che è loro compito di scegliere elementi destinati a divenire ufficiali in servizio permanente, che, come tali, devono anche per resistenza fisica essere di esempio ai loro inferiori, dovranno accertare con giusto rigore se i concorrenti siano dotati di valida costituzione organica, regolare conformazione scheletrica ed efficiente sviluppo muscolare, siano esenti da infermità e da imperfezioni fisiche e diano affidamento, per accertate attitudini, di poter bene disimpegnare il servizio d'istituto.

L'accertamento della idoneità definitiva verrà completato mediante un esperimento di educazione fisica consistente nelle seguenti prove, da superare ciascuna nel massimo di tre tentativi: salto in alto m. 1,10; salto in lungo m. 3,50; corsa piana m. 100 in 15"; salita alla fune a braccia e gambe e discesa a sole braccia.

Art. 19.

*Ammissione alla prova scritta*

Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati dichiarati idonei agli accertamenti di cui ai precedenti articoli 16, 17 e 18.

Art. 20.

*Prova scritta*

La prova scritta, della durata di sei ore, si svolgerà a Roma, nel giorno che sarà stabilito dal Ministero dell'interno.

Consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale, unico per tutti i concorrenti, che sarà riferito a nozioni storiche, letterarie, filosofiche, geografiche, comprese nei programmi di insegnamento degli istituti d'istruzione media superiore.

Art. 21.

*Prescrizioni da osservare durante lo svolgimento della prova scritta*

Alla commissione di esame e ai concorrenti è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 22.

*Revisione della prova scritta*

La revisione dei lavori sarà eseguita dalla commissione di esame.

La commissione medesima assegnerà ad ogni elaborato scritto un punto di merito da zero a venti ventesimi.

Il punto di merito di ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Conseguono l'idoneità e, quindi, l'ammissione agli esami orali i candidati che abbiano riportato la classificazione minima di 10 ventesimi.

Ai candidati che riportano l'idoneità nella prova scritta sarà data comunicazione del voto conseguito.

Art. 23.

*Prova orale*

La prova orale consisterà in:

*a*) un esame di storia;

*b*) un esame di geografia;

*c*) un esame di matematica; nei limiti del programma allegato 2 al presente decreto.

I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, verteranno gli esami.

La commissione di esame potrà, però, nei limiti dei programmi, rivolgere all'aspirante tutte le altre interrogazioni che riterrà opportuno.

Art. 24.

*Valutazione della prova orale*

Gli esami orali avranno luogo a Roma, davanti alla stessa commissione di cui al precedente art. 13, nel giorno che sarà fissato e comunicato ai concorrenti.

Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato la classificazione minima di 12 ventesimi.

Al termine di ogni seduta la commissione di esame formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sarà affisso nel medesimo giorno nell'apposito albo.

Art. 25.

*Graduatoria*

Il punto di merito complessivo è dato dalla media aritmetica dei punti di merito ottenuti nella prova scritta e nella prova orale.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte.

Le graduatorie, distinte per le due categorie di concorrenti, saranno approvate con decreto ministeriale.

Art. 26.

*Ammissione in Accademia dei vincitori del concorso*

Sono ammessi all'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in qualità di allievi, i candidati iscritti nelle graduatorie di merito di cui al precedente art. 25, nei limiti dei posti messi a concorso e secondo l'ordine risultante dalle graduatorie stesse. Gli ammessi, non appartenenti al Corpo, contraggono una ferma biennale di servizio.

I candidati non militari, durante la loro permanenza presso l'Accademia per le prove di esame, potranno fruire, ove lo richiedano, dell'alloggio gratuito e del vitto a pagamento.

TITOLO IV

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 27.

*Riduzione per viaggi in ferrovia*

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione alle visite mediche ed alle varie prove del concorso nonchè per raggiungere la sede dell'Accademia quando siano dichiarati vincitori del concorso stesso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare.

Essi saranno provvisti delle richieste mod. B di colore giallo, unitamente ad un foglio di viaggio, a cura dei comandi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza competenti per territorio, per i viaggi dalla propria sede a Roma, e dalla propria sede all'ispettorato di zona del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza competente per territorio per la visita medica preliminare e dal comando dell'Accademia o dal comando provinciale di pubblica sicurezza per i viaggi di ritorno.

Art. 28.

Agli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo sarà corrisposto, durante il corso, un assegno giornaliero di L. 966,438.

Agli allievi ufficiali provenienti dai sottufficiali del Corpo, in luogo dell'indennità prevista nel comma precedente, competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione alla Accademia.

Il trattamento economico di cui ai precedenti commi è corrisposto agli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo anche durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luogo di cura o in licenza straordinaria per infermità, mentre ne è sospesa la corresponsione agli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo durante la loro assenza dall'Accademia per le cause anzidette.

Art. 29.

Sono a carico dell'amministrazione le spese per il vitto degli allievi ufficiali, per la prima vestizione degli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo e quelle per la manutenzione del corredo degli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo.

Sono anche a carico dell'amministrazione le rette ospedaliere per il ricovero degli allievi in luoghi di cura.

Sono a carico degli allievi:

*a*) le spese per i libri di testo;

*b*) le spese di carattere personale.

Gli allievi, all'atto del loro ingresso all'Accademia, dovranno essere provvisti di un corredo, che verrà stabilito dal Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1970

*Il Ministro*: RESTIVO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1970*
*Registro n. 5 Interno, foglio n. 272*

ALLEGATO 1

Modello della domanda di ammissione al concorso per i candidati non provenienti dai sottufficiali:

(in carta da bollo)

*Al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione forze armate di polizia - Servizio ufficiali* - ROMA

Il sottoscritto (1) . . nato a . . il . . domiciliato a . . provincia di . . . . in via . . . n. . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per l'ammissione di sessanta allievi ufficiali al 1° anno del 7° corso dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

*a*) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

*b*) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . .;

*c*) di non aver riportato condanne penali (3);

*d*) di aver conseguito (o di presumere di poter conseguire nel corrente anno scolastico) il diploma di . . .;

*e*) di essere iscritto al distretto militare di . . . o ufficio di leva di . o capitaneria di porto di . . .;

*f*) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di (4) . . . .;

*g*) di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (5) . . .

Dichiara altresì che la propria famiglia risiede a . . . . provincia di . . via . . n. .

Data

Il candidato

. . .

Controfirma (6) .

Visto per l'autenticità della firma (7)

---

(1) Cognome e nome (possibilmente in stampatello).

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate.

(4) Non ancora arruolato dal consiglio di leva, abile arruolato, incorporato, esonerato, godente di rinvio, ecc.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(6) E' obbligatoria da parte del padre o da chi ne esercita la patria potestà o tutela, qualora il candidato non abbia superato il 21° anno e non rivesta la qualifica di militare alle armi.

(7) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI AMMISSIONE

*Cultura generale*
(prova scritta)

*Storia*
(prova orale)

1. Gli stati europei dopo la pace di Westfalia. Le guerre di successione. Tendenze riformatrici nella cultura e nella politica europea.

2. La rivoluzione francese nelle sue cause, nei suoi svolgimenti: caratteri e personaggi più importanti.

3. L'opera militare e politica di Napoleone I. L'Italia dal 1789 al 1815.

4. La Restaurazione e la Santa Alleanza. Le organizzazioni segrete in Europa ed in Italia. Moti liberali del 1820-1821.

5. L'Austria nella Lombardia e nelle Venezie. La reazione negli stati italiani. I Balcani e l'indipendenza greca.

6. Rivolgimenti europei nel 1830-31. Giuseppe Mazzini e la Giovine Italia. Le insurrezioni italiane nel 1831.

7. Vincenzo Gioberti ed il neoguelfismo. Riforme e statuti. La prima guerra di indipendenza italiana (1848-49). Giuseppe Garibaldi.

8. Repubblicani federalisti e orientamento monarchico in Italia. Camillo Cavour ed il decennio di preparazione.

9. Gli anni decisivi del Risorgimento italiano: la seconda guerra di indipendenza, le annessioni, la spedizione dei Mille; la proclamazione del Regno d'Italia; la terza guerra di indipendenza.

10. Il regno della regina Vittoria in Inghilterra. Consolidamento ed estensione dell'Impero britannico. L'Impero francese, l'unità germanica e la guerra del 1870-71. L'occupazione di Roma. Legge delle guarentigie.

11. La questione d'oriente prima e dopo il congresso di Berlino (1878). Vicende degli stati europei dal 1870 al 1914 e loro relazioni con le altre parti del mondo. L'espansione coloniale.

12. Le colonie inglesi d'America. Cause della rivoluzione americana. La guerra di indipendenza. La costituzione degli Stati Uniti. Espansione degli Stati Uniti nel secolo XIX e loro ascensione al rango di grande potenza.

13. Lo sviluppo del capitalismo in Europa e nel mondo nel secolo XIX. Liberalismo e socialismo. La partecipazione alla lotta politica delle classi meno abbienti.

14. Il governo della Destra in Italia; sue figure più rappresentative. La sinistra al potere e i suoi principali esponenti.

15. Lo sviluppo dell'Italia tra il 1870 e 1900. Il consolidamento dello Stato. La triplice allenza (1882); Francesco Crispi; la colonia Eritrea e l'espansione coloniale. Incremento economico e demografico.

16. La vita italiana dal 1900 al 1914. L'impresa libica. I partiti politici; sviluppo delle tendenze democratiche.

17. La guerra mondiale (1914-1918) con particolare riguardo all'intervento italiano. La rivoluzione russa. I trattati di pace.

18. Il ventennio tra le due guerre mondiali. L'Europa e l'Italia dal 1919 al 1939.

19. La seconda guerra mondiale (1940-45) e le sue conseguenze. La resistenza; la lotta di liberazione, la Costituzione della Repubblica italiana; ideali e realizzazioni della democrazia.

20. Il tramonto del colonialismo e nuovi Stati nel mondo.

21. Istituti e organizzazioni per la cooperazione fra i popoli. Comunità europee.

*Geografia*
(prova orale)

1. Geografia generale:

Definizione. Partizione della geografia. Genesi della formazione terrestre. Cenni sulle ere: caratteristiche, sommaria suddivisione in periodi.

2. Geografia astronomica e geografia fisica:

Sfera celeste e sfera terrestre. Il sistema solare. Pianeti e satelliti. La sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari. Latitudine, longitudine. Movimenti della terra e fenomeni che ne derivano. Punti cardinali, rosa dei venti.

3. Terreno:

Planimetria, altimetria, continente, penisola, isola, capi, golfi, ecc. Distribuzione del terreno secondo il criterio altimetrico, morfologico.

4. Clima ed acque:
Clima: definizione, suoi elementi e suoi fattori.
Acque: suddivisione delle acque: atmosferiche, continentali, regime dei corsi d'acqua; idrografia sotterranea e sorgenti. Azioni delle acque.

5. Vegetazione. Animali. Uomo:
Vegetazione: flora. Forme di vegetazione.
Animali: fauna.
Uomo: fattori che influenzano la distribuzione geografica dell'uomo, terreno, clima, vegetali, animali. Razze umane e loro distribuzione sulla superficie terrestre.

6. Geografia economica:
Lineamenti generali di geografica economica. Cenni storici. L'utilizzazione del mondo vegetale. Le risorse del sottosuolo e la economia estrattiva terrestre e marina. La utilizzazione del mondo animale. Aspetti geografici dell'industria e del commercio. Le vie di comunicazione e i mezzi di trasporto.

7. Europa:
Regioni (con particolare riguardo alle regioni confinanti con l'Italia); sistemi montani principali; mari e coste; fiumi e laghi. Suddivisione politica. Lineamenti economici.

8. L'Italia:
Configurazione generale: orografia (con speciale riferimento al sistema alpino ed appenninico), valichi principali, mari, coste, isole e fiumi; popolazione; suddivisione politica ed amministrativa. L'ambiente economico: l'agricoltura, l'allevamento, la pesca, la caccia, l'industria, il commercio, le comunicazioni e i trasporti.

9. Asia - Africa:
Cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica. Lineamenti economici.

10. Americhe - Oceania:
Cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica. Lineamenti economici.

*Matematica*
(prova orale)

Aritmetica ed algebra:

1. Proporzioni fra numeri, proporzionalità diretta ed inversa, regola di ripartizione.
2. Operazioni con monomi e polinomi, potenza di un binomio.
3. Scomposizione in fattori, divisibilità per $x - a$.
4. Equazioni e sistemi di equazioni di 1° grado.
5. Equazioni di 2° grado o riducibili a quelle di 2° grado, sistemi di grado superiore al 1°, applicazione a problemi di 1° e 2° grado. Logaritmi.
6. Funzione di una variabile, rappresentazione grafica di una funzione: $y = ax$, $y = ax + b$, $y = ax^2$, $y = \frac{a}{x}$

Geometria:

1. Equivalenza nel piano, teorema di Pitagora e sue applicazioni.
2. Misura di grandezza, proporzioni e proporzionalità diretta, costruzioni fondamentali (quarta, terza e media proporzionale).
3. Similitudine nel piano.

Matematica finanziaria:

1. Interesse semplice, interesse composto.
2. Annualità.
3. Ammortamento.

Trigonometria:

1. Misure degli angoli e degli archi.
2. Valutazione algebrica di archi ed angoli.
3. Definizione e studio delle funzioni circolari.
4. Teoria degli archi associati e conseguenze.
5. Espressioni mutue delle funzioni circolari. Archi particolari.
6. Formule di addizione degli archi e loro conseguenze.
7. Formule di duplicazione e applicazioni.
8. Formule di bisezione e applicazioni.
9. Identità - Equazioni e sistemi goniometrici di tipi notevoli.

TESI DELLA PROVA ORALE

I - *Storia*:

1. Gli stati europei dalla pace di Westfalia alla fine del secolo XVII.
La guerra di successione d'Austria.
Vincenzo Gioberti ed il neoguelfismo.
La guerra mondiale 1914-18, con particolare riguardo all'intervento italiano.
I trattati di pace della prima guerra mondiale.

2. Tendenze riformatrici nella cultura e nella politica europea del secolo XVIII.
La rivoluzione francese: dagli Stati generali all'Assemblea legislativa.
Pio IX, le riforme e gli Statuti in Italia.
La guerra franco-tedesca del 1870-71.
Liberalismo e socialismo.
La questione sociale nel secolo XIX.
Espansione coloniale delle nazioni europee nel secolo XIX e attriti conseguenti.

3. La guerra di successione polacca.
I Balcani e l'indipendenza greca.
Consolidamento ed estensione dell'Impero britannico.
L'occupazione di Roma e la legge delle guarentigie.
La rivoluzione russa nel 1917.
L'Italia dal 1870 al 1900: Destra e Sinistra al potere.

4. La guerra di successione di Spagna.
La rivoluzione francese: dalla Convenzione al Direttorio.
La prima guerra d'indipendenza italiana.
Aspromonte e Mentana.
La triplice alleanza.

5. L'Austria e i turchi dalla pace di Westfalia alla pace di Carlovitz.
La Carboneria e i moti carbonari.
Camillo Cavour e la seconda guerra d'indipendenza.
La spedizione dei Mille.
La proclamazione del Regno d'Italia.
La vita italiana dal 1900 al 1914: i partiti politici: lo sviluppo delle tendenze democratiche.

6. L'opera militare e politica di Napoleone I: il Consolato.
L'Italia dal 1789 al 1815.
L'Austria nella Lombardia e nella Venezia.
La reazione degli stati italiani dopo i moti del 1848.
Repubblicani, federalisti e orientamento monarchico in Italia.
Vicende degli stati europei dal 1870 al 1914.

7. La restaurazione e la Santa Allenza.
Le organizzazioni segrete in Europa e in Italia.
I moti liberali del 1920-21.
Le colonie inglesi d'America e la formazione degli Stati Uniti.
Francesco Crispi e l'espansione coloniale italiana.
L'impresa libica.

8. La terza guerra d'indipendenza italiana.
Giuseppe Mazzini e la Giovine Italia.
I moti mazziniani.
La questione d'oriente e il congresso di Berlino del 1878.
La politica di Bismarck.
I Balcani dal congresso di Berlino alle crisi del 1896-97, 1908-09, 1912-13.

9. L'opera militare e politica di Napoleone I; L'Impero.
L'espansione degli Stati Uniti d'America nel secolo XIX e loro ascensione al rango di grande potenza.
I rivolgimenti del 1908-31 in Europa, con particolare riguardo a quelli italiani.
Lo sviluppo del capitalismo in Europa.
L'Europa e l'Italia dal 1919 al 1939.

10. Lo sviluppo dell'Italia dal 1870 al 1900; il consolidamento dello Stato, l'incremento economico e demografico.
La seconda guerra mondiale (1939-45) e sue conseguenze.
La resistenza, la lotta di liberazione, la Costituzione della Repubblica italiana; ideali e realizzazioni della democrazia.
Il tramonto del colonialismo e nuovi stati nel mondo.
Istituti e organizzazioni per la cooperazione fra i popoli.
Le Comunità europee.

II - *Geografia*:

1. *a*) Definizione e partizione della geografia, genesi della formazione terrestre. Ere geologiche: loro caratteristiche e suddivisioni in periodi.
*b*) Descrizione generale e caratteristiche principali del sistema alpino.
*c*) Lineamenti generali di geografia economica. Cenni storici.

2. *a*) Planimetria e altimetria: continente, penisola, isola, capi, golfi, montagne, colline. Distribuzione del terreno secondo il criterio altimetrico e morfologico.
*b*) Monti e fiumi della Francia e della Svizzera.
*c*) Le alpi centrali: caratteristiche, suddivisioni, valichi. I fiumi del versante tirrenico.
*d*) L'utilizzazione del mondo vegetale.

3. *a*) Le acque e la loro suddivisione. Regime dei corsi di acqua. Idrografia sotterranea e sorgente. Azione delle acque.
*b*) I maggiori laghi europei. Monti, fiumi principali dell'Asia.
*c*) L'Appennino settentrionale: caratteristiche, suddivisione, valichi. I mari italiani: denominazione, estensione, profondità massima.
*d*) Le risorse del sottosuolo e l'economia estrattiva terrestre e marina.

4. *a*) Distribuzione geografica della flora e della fauna. Forme di vegetazione.
*b*) Monti e fiumi principali dell'Africa.
*c*) L'appennino centrale: caratteristiche, suddivisione, valichi, cime più elevate. Esame delle coste tirreniche: configurazione, capi, promontori, golfi.
*d*) L'utilizzazione del mondo animale.

5. *a*) Sfera celeste. Il sistema solare. Pianeti e satelliti.
*b*) Il continente europeo. Confini, superfici e popolazione. Posizione geografica.
*c*) Descrizione generale e caratteristiche principali del sistema appenninico.
*d*) Aspetti geografici dell'industria e del commercio.

6. *a*) L'uomo. Fatti che influenzano la distribuzione geografica dell'uomo. Popolazione e superficie dei vari continenti.
*b*) Monti e fiumi principali delle due Americhe.
*c*) L'appennino meridionale: caratteristiche, suddivisione, valichi, cime più elevate. Esame delle coste adriatiche ed joniche: configurazione, capi, promontori, golfi.
*d*) Le vie di comunicazione e i mezzi di trasporto.

7. *a*) Sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari. Latitudine e longitudine.
*b*) Esame delle coste europee: mari, golfi, penisole. Le isole e i gruppi di isole più importanti dell'Europa.
*c*) Il Po e i suoi affluenti. Monti, fiumi, golfi, capi della Sicilia e della Sardegna.
*d*) L'ambiente economico dell'Italia: agricoltura e l'allevamento.

8. *a*) Configurazione generale della superficie terrestre. Forma e dimensione della terra. Distribuzione della terra e delle acque nel globo. Punti cardinali e rosa dei venti.
*b*) Monti e fiumi dell'Austria.
*c*) Le alpi occidentali: caratteristiche, suddivisione, valichi. I fiumi del versante adriatico e jonico.
*d*) L'ambiente economico dell'Italia: la pesca e la caccia.

9. *a*) Clima: definizione e suoi elementi e fattori, classificazione dei climi.
*b*) Monti e fiumi della penisola balcanica. Il Danubio e i suoi affluenti principali.
*c*) Le alpi orientali: caratteristiche, suddivisione, valichi. Isole e gruppi di isole nei mari italiani.
*d*) L'ambiente economico dell'Italia: l'industria e il commercio.

10. *a*) Movimenti della terra e fenomeni che ne derivano. Razze umane e loro distribuzione sulla superficie terrestre.
*b*) L'Oceania: descrizione generale. Monti e fiumi principali dell'Australia.
*c*) Suddivisione politica e amministrativa dell'Italia.
*d*) L'ambiente economico dell'Italia: le comunicazioni ed i trasporti.

III - *Matematica*:

1. Misura delle grandezze.
Proprietà ed esercizi sulle proporzioni.
Sistemi di equazione di 1° grado.
Interesse semplice.
Identità goniometriche.
Problemi di 1° grado.

2. Grandezze direttamente proporzionali.
Potenza di un binomio.
Teorema di Talete. Triangoli simili.
Definizione e studio delle funzioni circolari.
Interesse composto.
Problemi di 2° grado.

3. Grandezze inversamente proporzionali.
Divisibilità per il binomio $x - a$.
Scomposizione in fattori.
Teoria degli archi associati e conseguenze.
Ammortamento.
Problemi di 1° grado.

4. Regola di ripartizione semplice diretta ed inversa.
Equazioni di 2° grado.
Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora.
Formule di addizione degli archi e loro conseguenze.
Annualità.
Problemi di 2° grado.

5. Regola di ripartizione composta.
Sistemi di grado superiore al 1°.
Similitudine nel piano.
Ammortamento.
Formule di duplicazione e applicazioni.
Problemi di 2° grado.

6. L'interesse composto.
Funzione di una variabile. Rappresentazione grafica di $y = ax + b$, $y = ax^2$, $y = \frac{a}{x}$
Identità goniometriche.
Problemi di 2° grado.

7. Annualità.
Equazione di 1° grado.
Costruzioni fondamentali (quarta, terza e media proporzionale).
Teoria degli archi associati e conseguenze.
Epressioni mutue delle funzioni circolari. Archi particolari.
Problemi di 1° grado.

8. Problemi del 3 semplice diretto.
Equazioni riducibili al 2° grado.
Aree del cerchio e delle sue parti.
Annualità.
Formule di bisezione. Applicazioni.
Problemi di 2° grado.

9. Problemi del 3 semplice inverso.
Sistemi simmetrici.
Rapporto tra i perimetri e tra aree di poligoni simili.
Risoluzione dei triangoli rettangoli.
L'interesse composto.
Equazioni goniometriche.

10. Problemi del 3 composto.
Operazioni con monomi e polinomi.
Misure riguardanti i triangoli, parallelogrammi, poligoni regolari.
Ammortamento.
Misure degli angoli e degli archi. Valutazione algebrica di archi ed angoli.
Semplici sistemi goniometrici.

*Il Ministro*: RESTIVO

**(1593)**

---

**Concorso per esami a cinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione degli archivi di Stato.**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, contenente norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato;

Vista la legge 7 marzo 1967, n 119, concernente l'ammissione del personale delle sottosezioni di archivio di Stato ai concorsi pubblici indetti dall'amministrazione degli archivi di Stato;

Accertato che nel ruolo della carriera di concetto, ruolo ragionieri, dell'amministrazione degli archivi di Stato sono attualmente disponibili cinque posti;

Decreta:

*Posti a concorso*

Art. 1

E' indetto un concorso per esami a cinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione degli archivi di Stato.

*Requisiti per l'ammissione*

Art. 2

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*A*) diploma di abilitazione tecnica commerciale;

*B*) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni, nei confronti:

*a*) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

*b*) dei partigiani combattenti o dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

*c*) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

*d*) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse siano successivamente intervenute amnistie, indulti o commutazioni;

2) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

4) a trentanove anni nei confronti:

*a*) dei combattenti o assimilati, di cui alle lettere da *a*) a *d*) del precedente n. 1), decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

*b*) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, ivi computati anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2), 3) e 4) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

Per gli assistenti ordinari delle Università o degli istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 12 della legge stessa;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

*a*) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi del lavoro, dei mutilati ed invalidi civili, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone misti-lingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed agli invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci nella categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, numero 375;

*b*) delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove ed orfani dei caduti per causa di servizio;

*c*) degli orfani e delle vedove dei caduti sul lavoro;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, dei salariati di ruolo dello Stato, degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti; per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica, e che siano cessati dal servizio, a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4, e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4); per gli impiegati già in servizio da almeno due anni alla data del 15 novembre 1963 presso le soppresse sottosezioni degli archivi di Stato (legge 7 marzo 1967, n. 119);

*C*) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

*D*) godimento dei diritti politici;

*E*) buona condotta morale e civile;

*F*) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

*G*) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive delle amministrazioni statali che non siano in possesso del titolo di studio di cui alla lettera *A*) del precedente art. 2, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista od equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

*Presentazione delle domande - Termini e modalità*

Art. 5

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 400 ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli archivi di Stato, dovranno essere presentate o

dovranno pervenire alla prefettura della provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di sessanta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il personale di ruolo e non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla prefettura le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali presta servizio.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, alle prefetture dopo il suddetto termine.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

*a*) le proprie generalità. (Le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

*b*) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perché in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2 dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

*c*) il possesso della cittadinanza italiana;

*d*) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e*) le eventuali condanne penali riportate;

*f*) il titolo di studio con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

*g*) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*h*) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

*i*) la lingua straniera (inglese, francese, tedesco o spagnolo) in cui si intendono sostenere la prova orale di cui al n. 6 dell'art. 7 del presente bando;

*l*) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

*m*) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dello ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

*Commissione esaminatrice*

Art. 6

Con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la commissione esaminatrice del concorso.

*Prove d'esame*

Art. 7

L'esame consiste di due prove scritte e di una orale e si effettua in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) Nozioni di economia politica e scienza delle finanze;
2) Ragioneria pubblica e privata e computisteria.

Prova orale:

1) Le materie delle prove scritte;
2) Nozioni di diritto amministrativo e costituzionale;
3) Ordinamento degli archivi di Stato italiani;
4) Nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato;
5) Nozioni di statistica;
6) Una lingua straniera a scelta del candidato (inglese, tedesco, francese, spagnolo).

Art. 8

Il diario e la sede delle prove scritte saranno comunicati, non meno di quindici giorni prima dell'inizio, ai candidati ammessi al concorso, mediante lettera raccomandata e, comunque, nello stesso termine ne verrà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per aver accesso all'aula, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 9

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 10

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

*Titoli di precedenza e preferenza*

Art. 11

I candidati che dal suddetto elenco rilevino di aver riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli archivi di Stato, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli previsti dalle norme vigenti, o irregolarmente compilati, comporta la decadenza dai relativi benefici.

*Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori*

Art. 12

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria, stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato, viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 13

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Saranno, inoltre, applicate le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro, degli orfani e delle vedove di guerra, per servizio e per lavoro, degli invalidi civili, dei sordomuti e dei profughi.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora, fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengano a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 14

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

*Presentazione dei documenti da parte dei vincitori*

Art. 15

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli archivi di Stato, nel termine perentorio di giorni venti, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

*a*) estratto per riassunto dell'atto di nascita, da cui risulta che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, ha compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I candidati i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza e della preferenza a termini del precedente art. 11;

*b*) certificato di cittadinanza italiana;

*c*) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che ne era in godimento alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; ovvero se non ha ancora compiuto il 21° anno di età, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

*d*) certificato generale del casellario giudiziale;

*e*) certificato di un medico provinciale o di un medico militare, ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

Per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra, mutilati e invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, mutilati e invalidi per servizio, mutilati e invalidi civili e mutilati e invalidi sul lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente delle disposizioni previste dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, combinate col disposto del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, e dalle disposizioni dell'art. 6 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito, di cui al primo comma del presente articolo, e contenere l'attestazione dell'eseguito accertamento di cui al primo comma dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra ed assimilati, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati ed invalidi per servizio, civili e sul lavoro, alla visita collegiale di controllo, come previsto dalle disposizioni vigenti.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

*f*) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciato, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

*g*) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dalla Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una delle amministrazioni dello Stato;

*h*) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i documenti suindicati devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 16

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purché in ciascun atto si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*) del precedente art. 15, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati impiegati civili di ruolo dello Stato dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del ricordato art. 15.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

*Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio*

Art. 17

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 18

I vincitori del concorso, nominati vice ragionieri in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione degli archivi di Stato, saranno assegnati alle sedi stabilite con successiva ordinanza ministeriale.

Coloro che, senza giustificato motivo, non assumano servizio entro il termine assegnato saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Art. 19

Il direttore della divisione personale della direzione generale degli archivi di Stato è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 31 dicembre 1969

p. *Il Ministro*: RUSSO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *gennaio* 1970
*Registro n.* 2 *Interno, foglio n.* 192

**(1832)**

# MINISTERO DELLA DIFESA

## Graduatoria di merito del concorso, per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di tre ufficiali al 2° corso di topografia e cartografia.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 6 dicembre 1960, n. 1479, sull'istituzione dei servizi tecnici dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, recante disposizioni per la formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi, per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento degli esami e dei corsi previsti dalla legge 6 dicembre 1960, n. 1479;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1968, registro n. 23 Difesa, foglio n. 173, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso per titoli e per titoli ed esami per l'ammissione di tre ufficiali al 2° corso di topografia e cartografia;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1969, registro n. 13 Difesa, foglio n. 163, con il quale sono state nominate la commissione esaminatrice e quella per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1969 con il quale è stato provveduto alla sostituzione del magg. gen. S. te. geo. Traversi Carlo, presidente delle due sopracitate commissioni, con il magg. gen. S. te. geo. Stucchi Romano e alla sostituzione dell'allora col. S. te. geo. Stucchi Romano, membro della commissione per la valutazione titoli e per la formazione delle graduatorie, con il col. S. te. geo. Birardi Giuseppe;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1969, con il quale è stato provveduto alla sostituzione del ten. col. S. te. geo. Cecchini Giulio, membro di ambedue le sopracitate commissioni, con il ten. col. S. te. geo. Pera Mario;

Visti gli atti delle commissioni predette e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso per titoli e per titoli ed esami per l'ammissione di tre ufficiali al 2° corso di topografia e cartografia indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1968, citato nelle premesse:

*per il posto riservato agli ufficiali in s.p.e. non muniti di laurea:*

1) Cap. a. s.p.e. (R.N.) Di Cesare Giuseppe . punti 25,770
2) Ten. a. s.p.e. (R.N.) Pampaloni Maurizio . » 23.911

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra, e tenuto conto della facoltà prevista dall'art. 2 del decreto ministeriale 6 luglio 1968, citato nelle premesse, sono dichiarati vincitori i seguenti candidati nell'ordine appresso indicato:

1) Cap. a. s.p.e. (R.N.) Di Cesare Giuseppe . punti 25,770
2) Ten. a. s.p.e. (R.N.) Pampaloni Maurizio . » 23.911

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 gennaio 1970

*Il Ministro:* GUI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *febbraio* 1970
*Registro n.* 5 *Difesa, foglio n.* 20

**(1903)**

# UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COMO

## Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 250 del 21 gennaio 1969, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a n. 4 posti di ostetrica condotta vacanti in provincia al 30 novembre 1968;

Riscontrata la regolarità di tutti gli atti e verbali relativi all'espletamento del concorso rimessi dalla commissione giudicatrice all'uopo costituita con decreto n. 3552 del 18 settembre 1969;

Vista la graduatoria delle concorrenti risultate idonee formulata dalla stessa commissione giudicatrice;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935 n. 281, successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui alla premessa:

1. Ambrosoni Francesca . . . . . punti 61,863
2. Goretti Anselmina . . . . . . . » 59,710
3. Passamonti Flora . . . . . . . » 54,618
4. Ortelli Vannuccia . . . . . . . » 53,331
5. Morini Giancarla . . . . . . . » 51,250
6. Alberio Santina . . . . . . . . » 48,610
7. Urso Antonia . . . . . . . . » 48,125
8. Mariani Rosella . . . . . . . . » 46,387
9. Mauri Enrica . . . . . . . . » 45,460
10. Invernizzi Ernesta . . . . . . . » 43,218

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato per 8 giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Como, addì 23 febbraio 1970

*Il medico provinciale:* LUPI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 895 del 23 febbraio 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso bandito con decreto n. 250 del 21 gennaio 1969 per quattro posti di ostetrica condotta vacanti in provincia al 30 novembre 1968;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna di esse indicate:

1) Ambrosoni Francesca: consorzio ostetrico di Fino Mornasco Cassina Rizzardi e frazione Vertemate di Vertemate con Minoprio;

2) Goretti Anselmina: Rovello Porro;

3) Passamonti Flora: consorzio ostetrico di Primaluna, Cortenova, Taceno, Parlasco;

4) Ortelli Vannuccia: consorzio ostetrico di S. Bartolomeo V.C., Cavargna, S. Nazzaro Val Cavargna Val Rezzo.

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Como, addì 23 febbraio 1970

*Il medico provinciale:* LUPI

**(1834)**

# UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

## Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Campobasso

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 380/U.V.P. in data 28 marzo 1969, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti nella provincia al 30 novembre 1968;

Accertata la regolarità degli atti e dello svolgimento del concorso anzidetto;

Vista la graduatoria di merito dei candidati, stilata dalla competente commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati, risultati idonei, al concorso per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1968:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Berchicci Nicola | punti | 78,2342 |
| 2. Testa Antonio | » | 74,2508 |
| 3. Colitti Renato | » | 62,4862 |
| 4. Terranova Giuseppe | » | 60,9532 |
| 5. Colalillo Carlo | » | 60,4994 |
| 6. Del Zingaro Giovanni | » | 58,7300 |
| 7. Schiavone Francesco | » | 57,4208 |
| 8. Astolfo Nicola | » | 56,2490 |
| 9. Picchi Giuseppe | » | 53,6728 |
| 10. Del Po Pietro | » | 52,7680 |
| 11. Vitale Enrico | » | 52,6426 |
| 12. Sarno Giuseppe | » | 51,2108 |
| 13. Annarumma Giuseppe | » | 50,7666 |
| 14. Rispoli Nicolino | » | 48,9580 |
| 15. Conte Angelo Giorgio | » | 48,5080 |
| 16. Lastoria Lino | » | 47,4780 |
| 17. Taddei Venanzo | » | 44,0000 |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Campobasso e, per otto giorni consecutivi, all'albo dei comuni interessati e dell'ufficio veterinario provinciale di Campobasso.

Campobasso, addì 21 febbraio 1970

*Il veterinario provinciale*: RUGGIERO

---

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 483 in data 21 febbraio 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei, relativa al concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia al 30 novembre 1968;

Visto l'ordine preferenziale espresso dai concorrenti nella istanza di partecipazione al concorso, con riferimento agli anzidetti posti vacanti;

Ritenuto di dover procedere alla nomina dei vincitori;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati veterinari sono dichiarati vincitori del concorso di cui in narrativa, per le condotte veterinarie accanto di ciascuno di essi riportate:

1) Berchicci Nicola: Larino;
2) Testa Antonio: Riccia;
3) Colitti Renato: consorzio veterinario tra i comuni di Frosolone, Macchiagodena e S. Elena Sannita;
4) Terranova Giuseppe: consorzio veterinario tra i comuni di Capracotta, Pescopennataro, S. Pietro Avellana, Castel del Giudice e S. Angelo del Pesco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Campobasso e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dei comuni interessati e dell'ufficio del veterinario provinciale di Campobasso.

Campobasso, addì 21 febbraio 1970

*Il veterinario provinciale*: RUGGIERO

(1835)

---

## UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FIRENZE

**Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Firenze**

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5354 in data 24 dicembre 1969, relativo all'approvazione della graduatoria di merito del concorso per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti in provincia di Firenze al 30 novembre 1968;

Visto il proprio decreto n. 5355 del 24 dicembre 1969 relativo, fra l'altro, all'assegnazione della condotta veterinaria consorziale Vernio-Cantagallo al dott. Aldo Negri, il quale ha successivamente rinunciato;

Preso atto altresì della rinuncia preventiva dei dottori Piero Mariotti e Franco Del Francia;

Ritenuta la necessità di attribuire la suddetta condotta al candidato che segue nella graduatoria di merito degli idonei;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1936, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. De Pascale Carlo è dichiarato vincitore della condotta: veterinaria consorziale Vernio-Cantagallo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi agli albi di questo ufficio, della prefettura e del consorzio Vernio-Cantagallo.

Firenze, addì 23 febbraio 1970

*Il veterinario provinciale*: TASSELLI

(1836)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.